

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 13/02/2023

Regolamenti comunali

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e fonti normative
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali. Istanze di polizia mortuaria e cautele
- Art. 5 – Operazioni cimiteriali
- Art. 6 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – CIMITERI. DISPOSIZIONI GENERALI E UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

- Art. 7 – Elenco dei cimiteri
- Art. 8 – Disposizioni generali e planimetrie
- Art. 9 – Osservazione dei cadaveri e depositi di osservazione
- Art. 10 – Camera mortuaria
- Art. 11 – Ossario comune
- Art. 12 – Cinerario comune
- Art. 13 – Manutenzione delle sepolture
- Art. 14 – Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti
- Art. 15 – Copritomba dei posti di inumazione, epigrafi ed ornamenti di loculi, cellette ossario, cellette cinerarie
- Art. 16 – Lavori privati nei cimiteri e cantieri
- Art. 17 – Ammissione nei cimiteri
- Art. 18 – Giorni e orari di sepoltura
- Art. 19 – Riti funebri
- Art. 20 – Orario e pulizia dei cimiteri. Divieti

CAPO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE, DEL TRASPORTO FUNEBRE E DEI COMPITI E DEI DOVERI DEL PERSONALE CIMITERIALE

- Art. 21 – Attività funebre
- Art. 22 – Prenotazione dei servizi funebri
- Art. 23 – Trasporti funebri
- Art. 24 – Trasporti funebri di competenza comunale
- Art. 25 – Trasporto di resti ossei e ceneri. Modalità e autorizzazioni
- Art. 26 – Trasporto di prodotti abortivi e di parti anatomiche riconoscibili. Modalità e autorizzazioni
- Art. 27 – Trasporto di salma durante periodo di osservazione
- Art. 28 – Modalità di esecuzione del trasporto funebre
- Art. 29 – Ricevimento dei cadaveri
- Art. 30 – RegISTRAZIONI
- Art. 31 – Doveri degli esecutori tecnici comunali o del personale del gestore dei servizi cimiteriali se esterno

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 32 – Inumazioni e tumulazioni. Normativa
- Art. 33 – Inumazioni
- Art. 34 – Elemento identificativo
- Art. 35 – Tumulazione

- Art. 36 – Traslazioni
Art. 37 – Criteri di assegnazione delle sepolture

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 38 – Esumazioni ed estumulazioni
Art. 39 – Esumazioni ordinarie
Art. 40 – Esumazioni straordinarie
Art. 41 – Estumulazioni ordinarie
Art. 42 – Estumulazioni straordinarie
Art. 43 – Raccolta delle ossa
Art. 44 – Operazioni vietate
Art. 45 – Oggetti da recuperare
Art. 46 – Verbale delle operazioni
Art. 47 – Disponibilità dei materiali

CAPO VI – SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI

- Art. 48 – Diritto di sepoltura e modalità del suo esercizio
Art. 49 – Manutenzione e messa a norma delle tombe di famiglia
Art. 50 – Costruzione di sepolture familiari

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

- Art. 51 – Concessione in uso di aree e manufatti
Art. 52 – Decorrenza, durata
Art. 53 – Rappresentanza e titolarità nella concessione
Art. 54 – Morte del concessionario senza discendenti (sepulcro ereditario)
Art. 55 – Diritto d'uso

CAPO VIII – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

- Art. 56 – Estinzione della concessione
Art. 57 – Rinuncia, subentro e titolarità
Art. 58 – Revoca
Art. 59 – Decadenza della concessione

CAPO IX – DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

- Art. 60 – Concessioni pregresse
Art. 61 – Sepolture private e tumulazioni pregresse

CAPO X – CREMAZIONE

- Art. 62 – Cremazione
Art. 63 – Istituzione del registro per la cremazione
Art. 64 – Caratteristiche dell'urna cineraria
Art. 65 – Consegna, trasporto e destinazione delle ceneri
Art. 66 – Modalità di conservazione dell'urna cineraria
Art. 67 – Affidamento e conservazione dell'urna cineraria in ambito privato

CAPO XI – DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 68 – Dispersione delle ceneri
Art. 69 – Cremazione di resti ossei a cura del comune

CAPO XII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 70 – Lampade votive

CAPO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 71 – Legittimazione ad agire

Art. 72 – Tariffario

Art. 73 – Controlli e sanzioni

Art. 74 – Efficacia delle disposizioni del regolamento comunale

Art. 75 – Norme finali e di rinvio

ALLEGATI

1 – Planimetria cimitero Rubano-Sarmeola

2 – Planimetria cimitero Bosco-Villaguattera

3 – Zone di comuni limitrofi storicamente legati al comune di Rubano

4 – Durata della concessione

5 – Tav. 1 - Misure fosse e lapidi su campi comuni

6 – Tav. 2 - Misure costruttive tombe giardino ipogee

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle attività e dei servizi in ambito comunale relativi alle funzioni di cui agli aspetti funebri e di polizia mortuaria, al fine di garantire la tutela della salute e dell'igiene pubblica, con particolare riguardo alla tutela della generalità dei cittadini e dei servizi anzidetti.

2. Il presente regolamento si coordina con quanto disposto da:

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e successive modificazioni (nel seguito “T.U.LL.SS.”);
- D.P.R. (Decreto Presidente Repubblica) n. 285/1990 (nel seguito “Regolamento Nazionale (DPR 285/1990)”);
- Circ. del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
- Circ. del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
- Legge n. 130/2001;
- D.P.R. (Decreto Presidente Repubblica) n. 254/2003;
- L.R. n. 18/2010 (nel seguito “Legge Regionale”) e relative disposizioni attuative di cui alle D.G.R. (Delibera Giunta Regionale) 433/2014.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, anche attraverso il personale comunale.

2. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può svolgere i servizi inerenti alla polizia mortuaria attraverso altre forme di gestione previste dalla normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda ULSS (Unità locale socio sanitaria).

3. La gestione dei cimiteri da parte di terzi è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. La responsabilità sulla manutenzione, sull'ordine e sulla vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché sullo svolgimento dei servizi cimiteriali spetta al Sindaco che ne risponde in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia. La vigilanza sanitaria viene svolta con la collaborazione del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS e degli esecutori tecnici comunali che operano in cimitero.

3. Ove il Comune non gestisca direttamente tutto il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore interessato.

4. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi o a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del Codice Civile, sia penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

5. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto e prescritto dalla normativa o dall'autorizzazione per l'attività specifica potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

ARTICOLO 4 – FACOLTÀ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI. ISTANZE DI POLIZIA MORTUARIA E CAUTELE

1. Per la scelta delle modalità della sepoltura e del funerale ha prevalenza la volontà del defunto espressa in qualsiasi modo certo, purché non contrastante con la normativa vigente e con l'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. In difetto, fatta salva la specifica disciplina normativa in materia di cremazione di cui alla legge 30/03/2001 n. 130 e alla Legge Regionale, le disposizioni relative, con le medesime limitazioni viste al comma precedente, possono essere impartite secondo il seguente ordine: coniuge, partner dell'unione civile, convivente di fatto, figli, genitori, convivente anagrafico, altri parenti in ordine e grado, eredi istituiti. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi priorità e/o uguaglianza di diritto. Nelle convivenze di fatto ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati nel caso di morte per quanto riguarda le modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie (secondo quanto disposto dalla Legge 76/2016).
3. Il coniuge convolato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per le decisioni future relative all'ex coniuge deceduto, eccezione fatta per la manifestazione della volontà della cremazione dei resti mortali del coniuge.
4. Nell'ambito del presente regolamento per conviventi di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (Legge n. 76/2016); per conviventi anagrafici s'intendono i componenti della famiglia anagrafica (art. 4 D.P.R. 223/89).
5. L'ordine di cui al comma 2 è seguito anche per l'espletamento di tutte le attività relative ai servizi cimiteriali istituzionali.
6. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune o altro soggetto gestore del servizio resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
7. La comunicazione relativa ai funerali e alla sepoltura può essere presentata personalmente o tramite impresa di onoranze funebri incaricata dai soggetti di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione all'interno di uno stesso cimitero di cadaveri, di resti mortali, di ossa, di urne cinerarie, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero, sia esso dipendente del Comune o del soggetto gestore.
2. Tutte le operazioni cimiteriali devono essere svolte in conformità al Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), alla Legge Regionale e relative deliberazioni attuative e al T.U.LL.SS.
3. Competono al Comune, o al soggetto gestore del cimitero, le operazioni cimiteriali e le funzioni previste dalla normativa vigente.
4. Gli esecutori tecnici comunali presenti presso i cimiteri assicurano:
 - a) la segnalazione all'ufficio competente ed al Sindaco, ai fini di un'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria, di chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;
 - b) il ritiro del permesso di seppellimento rilasciato dall'ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000 e ss.mm.ii, il ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), il ritiro del verbale di chiusura feretro previsto dal comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale e il ritiro del verbale di consegna urna previsto dal comma 3 del dell'art. 49 della Legge Regionale ed altra documentazione in base ai casi specifici;
 - c) la presenza alle inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, ed in genere a tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero, delle quali dovranno redigere apposito verbale; una copia del verbale dovrà essere consegnata al settore servizi demografici e cimiteriali – ufficio di polizia mortuaria.
 - d) la registrazione nell'apposito registro informatico di tutti i dati relativi alle operazioni cimiteriali effettuate in cimitero;

- e) la vigilanza durante la presenza in servizio presso i cimiteri comunali come deterrente al fine di evitare che commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e affinché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari vigenti;
- f) la vigilanza affinché ogni intervento sulle tombe o sulle salme sia stato debitamente autorizzato o, se non necessaria l'autorizzazione, ne sia stato preventivamente informato il Comune;
- g) il controllo sullo stato di conservazione dei manufatti e delle strutture, segnalando al Comune eventuali stati di degrado o pericolo, ed eventuali guasti, nel caso in cui non siano in grado di intervenire direttamente in base alle disposizioni generali già impartite dal Comune stesso o previste nel mansionario.

ARTICOLO 6 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi ed operazioni cimiteriali sono sottoposti a pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 7bis del decreto legge (D.L.) 392/2000 convertito con modifiche dalla legge (L.) 26/2001, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.

3. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

a) la fornitura del feretro, eventuale deposito in osservazione e obitoriale, il trasporto, l'inumazione in campo comune, l'inumazione negli appositi campi speciali a seguito di esumazione ordinaria da campi comuni o estumulazione ordinaria da loculo, qualora sia rinvenuta salma indecomposta, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari – sempre che non se ne facciano carico altre persone, associazioni, enti o istituzioni – purché siano deceduti nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

b) le esumazioni da eseguirsi in via ordinaria con collocazione dei resti nell'ossario comune, di defunti di cui non esistano più familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) o siano essi irreperibili;

c) il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio delle persone decedute nel territorio comunale, sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private, su ordine dell'Autorità Giudiziaria in relazione alle condizioni del decesso;

d) la fornitura del feretro, il trasporto di salme e l'inumazione in campo comune di persone sconosciute o, se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2);

e) l'operazione completa per la collocazione di resti e ceneri nell'ossario o cinerario comune;

f) il trasporto e la sepoltura di resti mortali ed ossa rinvenute nel territorio comunale.

4. I costi delle operazioni cimiteriali, dei servizi di trasporto e funebri, deposito in osservazione e obitoriale e inumazione in un cimitero cittadino, possono essere a carico totalmente o parzialmente dell'Amministrazione comunale nel caso di sepoltura di cadaveri di persone indigenti con familiari o eredi che dichiarino di non essere in grado di sostenere in toto o in parte le spese di sepoltura. In tale caso il Comune di Rubano informa che provvederà a individuare l'impresa che fornirà il servizio funebre minimo necessario per dare dignitosa sepoltura al defunto. Contestualmente richiede ai richiedenti l'intervento del Comune l'impegno a produrre il proprio ISEE per poter definire, nel rispetto della disciplina comunale vigente in materia di ISEE comunale, la misura del contributo erogabile dal Comune in termini totali o parziali rispetto alle spese per la sepoltura del loro caro. La mancata produzione dell'ISEE entro il termine richiesto dalla Amministrazione così come anche la successiva accertata carenza delle condizioni previste dal presente articolo, legittima il Comune di Rubano ad agire nei loro confronti per il recupero delle spese sostenute. In ogni caso, il Comune potrà verificare se la persona deceduta aveva qualche disponibilità (immobili, patrimonio mobiliare, etc.) e decidere di procedere al recupero delle spese sostenute nei confronti dei familiari e/o di quanti ne abbiano accettato l'eredità. Ogni altra diversa situazione sarà oggetto di specifico provvedimento adottato sulla base di una relazione del Settore Servizi Sociali che evidenzia le eventuali informazioni già in possesso del Comune di Rubano ed a corredo della istruttoria del Settore Servizi Demografici.

5. Si configura il disinteresse dei familiari quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado del codice civile o gli stessi se ne disinteressino, pur se diffidati dal Comune a provvedere. In questo caso, decorsi 10 giorni dal decesso, il Comune autorizza il funerale d'ufficio.

CAPO II – CIMITERI. DISPOSIZIONI GENERALI E UTILIZZO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI

ARTICOLO 7 – ELENCO DEI CIMITERI

I cimiteri comunali sono ubicati nelle seguenti località:

- cimitero di Rubano – Sarneola a Rubano, in via Rossi,
- cimitero di Bosco – Villaguttera a Bosco di Rubano, in Via Cavallotto.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI GENERALI E PLANIMETRIE

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti della normativa vigente.
3. Conseguentemente nei cimiteri sono individuati spazi o zone costruite, come da allegati 1 e 2 (planimetrie)

al presente regolamento, destinate a:

- a) campi per inumazione comuni;
- b) campi di inumazione speciali;
- c) ossario comune;
- d) cinerario comune;
- e) loculi singoli per tumulazioni individuali;
- f) coppia di loculi affiancati per tumulazioni parentali;
- g) loculo singolo parentale (per tumulazione di urne cinerarie)
- h) cellette ossario che potranno accogliere al massimo 4 cassette ossee; tali cellette possono essere utilizzate anche per la conservazione di urne cinerarie, sempre nel rispetto del numero complessivo massimo di n. 4 contenitori per celletta;
- i) cellette cinerarie che potranno accogliere una o due urne cinerarie (negli allegati 1 e 2 – planimetrie - sono evidenziate le specifiche postazioni per le due sepolture appena citate);
- l) area destinata alla dispersione delle ceneri;
- m) aree o manufatti per servizi;
- n) camera mortuaria;
- o) aree destinate a cappelle e a tombe giardino ipogee a tumulazione ad opera di privati;

4. Il Comune provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 o inferiore, come previsto dall'art. 54 del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990). La planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.

5. La planimetria deve essere aggiornata ogni qual volta siano apportate modifiche ed ampliamenti a quelli esistenti e sia prevista una diversa distribuzione delle aree. In particolare, deve essere rivista in caso di diversa distribuzione delle aree per le funzioni previste dall'art. 30 della Legge Regionale. Copia delle planimetrie deve essere trasmessa al settore servizi demografici e cimiteriali, agli esecutori tecnici comunali, a tutti i settori comunali con competenze nei cimiteri, nonché agli eventuali gestori esterni se presenti.

ARTICOLO 9 – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune istituisce il deposito di osservazione e l'obitorio presso il cimitero o in alternativa presso gli ospedali o altri istituti sanitari mediante convenzionamento, a norma dell'art. 15 comma 4 della Legge Regionale.

2. Nei depositi di osservazione o negli obitori devono essere accolte salme di persone decedute nel territorio comunale:

- in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- in abitazioni inadatte, sulla base di dichiarazione dell'Azienda ULSS, e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
- in abitazione, se richiesto dai familiari.

3. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10 della Legge Regionale, su richiesta degli aventi titolo (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento lo comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo.

ARTICOLO 10 – CAMERA MORTUARIA

1. La camera mortuaria accoglie temporaneamente per esigenze d'ufficio:

- a) i feretri prima della inumazione o tumulazione qualora non sia possibile provvedervi subito dopo il trasporto ai cimiteri comunali per non più di un giorno;
- b) resti mortali, resti ossei e ceneri relative alle operazioni cimiteriali (esumazioni ed estumulazioni).

2. Non è ammesso l'accesso da parte di persone estranee al servizio cimiteriale comunale.

ARTICOLO 11 – OSSARIO COMUNE

L'ossario comune, indicato nelle planimetrie allegate, è il luogo destinato ad accogliere in forma indistinta i resti ossei completamente mineralizzati provenienti da esumazione o estumulazione dei defunti, per i quali non sia richiesta, dagli aventi titolo, una diversa destinazione.

ARTICOLO 12 – CINERARIO COMUNE

1. Il cinerario comune, indicato negli allegati 1 e 2 (planimetrie), è l'apposito spazio destinato ad accogliere, in forma indistinta le ceneri dei defunti per cui non sia richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione.

2. Nei cimiteri sprovvisti di cinerario comune le ceneri di un defunto possono essere conferite nell'ossario comune.

ARTICOLO 13 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Tanto nei campi comuni quanto nelle sepolture (loculi per tumulazioni individuali, coppia di loculi per tumulazioni parentali, loculi singoli parentali destinati a cassette cinerarie, cellette ossario o cellette cinerarie) costruite dal Comune e date in concessione, è compito del concessionario, aventi diritto e dei familiari del defunto provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle lapidi, ornamenti ed iscrizioni, ed in genere di ogni parte costruita o aggiunta dagli stessi.

La manutenzione di monumenti relativi a sepolture in un'area per la quale non esiste un rapporto di concessione spetta al familiare che ha disposto la posa del monumento o ai suoi aventi causa.

2. In caso si rendano necessarie opere di manutenzione indifferibili, il Comune, previa diffida al concessionario o ai suoi aventi causa, provvede all'esecuzione delle opere, salvo poi imputarne il costo ai soggetti tenuti a provvedere: concessionario o avente causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 – DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI

1. E' consentito ai familiari dei defunti deporre sulle sepolture e tombe fiori recisi, ed esclusivamente nelle tombe a terra (campi comuni e tombe giardino ipogee) coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture vicine e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei concessionari o dei familiari, piante o arbusti che avranno superato l'altezza di 110 centimetri. I concessionari dovranno smaltire i fiori secchi avendo cura anche di togliere l'acqua dai vasi e di risciacquare gli stessi.

2. E' fatto divieto ai concessionari di loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e a chi per essi collocare vasi, o altri oggetti lungo corridoi, portici, in quanto intralciano ed impediscono l'uso delle scale a quanti devono accedere alle file più alte.
3. E' fatto salvo solo il caso di deposizione temporanea degli ornamenti floreali (corone, ghirlande o cuscini funebri) in occasione del funerale. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.
4. Qualora i fiori e gli arbusti siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, l'esecutore tecnico comunale presente in cimitero li farà togliere o sradicare.
5. Il Comune, nei periodi opportuni, provvederà alla rimozione di piante erbacee, alla falciatura delle siepi e alla manutenzione delle parti comuni.

ARTICOLO 15 – COPRITOMBA DEI POSTI DI INUMAZIONE, EPIGRAFI ED ORNAMENTI DI LOCULI, CELLETTE OSSARIO, CELLETTE CINERARIE

1. Le iscrizioni da apporre sulle lapidi di loculi, cellette ossario, cellette cinerarie e sulle nuove sepolture in campo comune devono essere conformi alle modalità previste dall'art. 34.
2. E' facoltà degli aventi titolo apporre copritomba al posto dell'elemento identificativo fornito dal Comune solo dopo sei mesi dalla sepoltura al fine di permettere al terreno di assestarsi.
3. Il concessionario, tramite la ditta esecutrice che opera per suo conto, dovrà presentare apposita comunicazione per presa d'atto al servizio di polizia mortuaria contenente i disegni prospettici con le misure di massimo ingombro, il nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, il testo dell'epigrafe e l'indicazione degli ornamenti (portafoto, porta vaso, ecc.). In ogni caso il copritomba non potrà avere una lunghezza superiore a cm 160 (120 cm per persone con età inferiore a 10 anni), larghezza superiore a cm 70 e altezza della testata inserita superiore a cm 110 (cm 80 per per persone con età inferiore a 10 anni); inoltre la cordonata di base dovrà misurare cm 15 di altezza; infine ogni copritomba dovrà garantire una superficie minima aperta di 0,40 mq.(vedi all. 5 - Tav. 1) La posa del copritomba andrà preventivamente concordata con l'operatore tecnico presente in cimitero.
4. I copritomba dovranno rispettare, nei limiti delle differenze imposte dalla diversità delle inumazioni, il perfetto allineamento con le lapidi esistenti, fatto salvo l'inumazione relativa.
5. Fino a dodici mesi dalla data di inumazione è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per i copritomba definitivi.
6. In ogni caso, l'installazione di arredi e decori sulle tombe dovrà essere ispirata alla sobrietà ed al decoro.
7. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.
8. L'installazione di lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
9. Per coppie di loculi per tumulazioni parentali non è ammesso un unico chiusino marmoreo a chiusura di entrambi i loculi, né sono ammessi accessori ornamentali posti sulle fasce fra i chiusini marmorei.
10. E' vietata la posizione di mensole sui chiusini. Per le mensole già presenti è vietato collocare oggetti mobili sulle medesime che possono creare pericolo per la pubblica incolumità.

ARTICOLO 16 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per gli interventi edilizi (restauri, manutenzioni straordinarie, riparazioni) all'interno delle aree cimiteriali, i concessionari o aventi causa debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, di volta in volta, i concessionari/aventi causa dovranno munirsi, previo contatto con gli uffici comunali, di apposito Permesso di Costruire, di SCIA alternativa al Permesso di Costruire, o comunicazione per presa d'atto secondo quanto disciplinato negli artt. 15, 49 e 50.

3. Il PdC o la SCIA alternativa al PdC sono subordinati al versamento di una cauzione relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori (vedi art. 50).
4. Nell'area del cimitero è fatto divieto di allestire cantieri e depositi di materiali. Durante le lavorazioni è consentita la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato con collocazione all'esterno di cantieri ed eventuali depositi in aree opportunamente individuate. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati.
5. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo, il Comune potrà prevedere la necessità da parte dell'impresa di recintare, a regola d'arte, lo spazio oggetto dell'intervento, onde evitare danni a cose o a persone.
6. Durante l'esecuzione di lavori all'interno dell'area cimiteriale si dovrà prestare particolare attenzione a non creare intralci o a recare danni a manufatti privati o comunali.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno (compresi i vialetti di accesso) e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
8. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, seguendo le modalità preventivamente concordate con gli operai cimiteriali. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
9. Le imprese effettueranno i lavori negli orari di presenza degli operai cimiteriali o comunque in quelli concordati con gli stessi, fermo restando il divieto di lavorare nel periodo della commemorazione dei defunti (dal 27 ottobre al 5 novembre).
10. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
11. Il personale delle imprese, o quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 17 – AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo che sia richiesta altra destinazione, devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone che, ovunque decedute, avevano in vita la residenza nel Comune;
 - c) i cadaveri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali, comunità religiose e carceri situati fuori comune;
 - d) i cadaveri delle persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, concessionarie, o comunque aventi diritto su sepoltura privata - cappelle, tombe giardino ipogee - (concessionarie o titolari di riserva ai sensi dell'art. 93 del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990));
 - e) i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone sopra indicate;
 - f) su richiesta dei genitori, di cui almeno uno residente nel Comune, i feti e i prodotti abortivi;
2. Possono inoltre essere ricevuti i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri di:
 - a) persone nate nel Comune;
 - b) persone in passato residenti nel Comune per almeno cinque anni;
 - c) persone che abbiano il coniuge, o parenti, in linea retta o collaterale, fino al terzo grado, o affini fino al primo grado, in vita e residenti nel Comune;
 - d) persone che in vita risultavano residenti, ancorché in Comuni limitrofi, ma in vie stradali legate storicamente al Comune di Rubano, di cui all'allegato 3, al presente regolamento.
 - e) persone il cui coniuge, o figli o genitori o parente entro il secondo grado, premorti, siano già sepolti nei cimiteri comunali;
 - f) il concessionario se beneficiario della concessione;
 - g) chiunque faccia richiesta di una sepoltura nei cimiteri comunali, con esclusione della sepoltura per inumazione su campo comune, purché ci sia disponibilità di posti. Si concretizza la disponibilità di posti per ciascun cimitero e per ciascuna tipologia di sepoltura se il numero di posti liberi risulta superiore alla somma delle sepolture per ciascuna tipologia degli ultimi quattro anni solari. Le autorizzazioni di cui al presente punto sono

concesse in base all'ordine di arrivo al protocollo e comunque fino alla concorrenza dei posti dichiarati disponibili in base ai conteggi soprariportati.

3. In ogni caso, la sepoltura di salme, resti mortali, ossa o ceneri dei soggetti di cui al comma 2 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale.

4. Nell'ossario comune e nel cinerario comune possono essere tumulate le ossa e le ceneri di qualsiasi defunto che ha comunque diritto di sepoltura nei cimiteri comunali.

ARTICOLO 18 – GIORNI E ORARI DI SEPOLTURA

1. I giorni e gli orari di sepoltura nei cimiteri di Rubano sono definiti dall'ordinanza del Sindaco che disciplina i trasporti funebri diretti nei cimiteri di Rubano.

ARTICOLO 19 – RITI FUNEBRI

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, che non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Per le celebrazioni delle ricorrenze tradizionali non è richiesta alcuna autorizzazione.

3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico il familiare, anche tramite l'impresa delegata, dovrà dare preventivo avviso alla Polizia Locale per le valutazioni di competenza.

ARTICOLO 20 – ORARIO E PULIZIA DEI CIMITERI. DIVIETI

1. I cimiteri sono aperti al pubblico con le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco.

2. L'accesso ai cimiteri è pedonale. Il Comune, per particolari ed accertati motivi di salute legati a problematiche di deambulazione, se possibile, può concedere a richiesta il permesso di visitare i propri cari a mezzo di veicoli, fissando allo scopo modalità, percorsi e orari.

3. Il titolare di contrassegno disabili non necessita dell'autorizzazione di cui al comma precedente ma deve, per ragioni di sicurezza e per evitare che il suo accesso possa coincidere con lo svolgimento di cortei funebri o arrecare disagio ai visitatori nei giorni di grande afflusso, concordare con gli esecutori tecnici comunali orari e modalità di accesso.

4. L'ingresso ai cimiteri è vietato:

a) ai bambini di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da adulti;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) a tutti i visitatori, quando vi siano pericoli per la loro incolumità o comunque per motivi di carattere igienico-sanitario. Il divieto di accesso può riguardare anche singole aree o reparti cimiteriali.

5. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o veicoli non autorizzati. E' altresì consentito l'uso di deambulatori e carrozzine per anziani, disabili e bambini;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi, se non debitamente autorizzati;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;

g) calpestare o danneggiare tappeti erbosi, aiuole, siepi e alberi, nonché sedere sulle tombe o sui monumenti e camminare fuori dai viottoli;

h) scrivere sulle lapidi, sui muri o sui manufatti;

i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e distribuire volantini, salvo le informative d'istituto inerenti i servizi cimiteriali;

- l) fotografare o filmare operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del Comune - o del gestore dei servizi cimiteriali se esterno. Per fotografare o filmare le operazioni cimiteriali occorre acquisire anche l'assenso dei familiari;
- m) eseguire lavori o manutenzioni all'interno dei cimiteri senza idoneo permesso rilasciato dal Comune e, per i manufatti privati, anche senza l'incarico dei concessionari od aventi causa, fatte salve altre autorizzazioni eventualmente necessarie;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino all'esumazione od estumulazione di salme da parte di soggetti estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- p) svolgere azione di accaparramento di lavori, servizi o qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- q) qualsiasi forma pubblicitaria non autorizzata;
- r) collocare piantine, fiori, addobbi e similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture o tali da ostacolare il libero transito negli spazi liberi previsti fra le sepolture: gli stessi sono rimossi d'ufficio a cura degli esecutori tecnici comunali presenti nei cimiteri, o del gestore dei servizi cimiteriali se esterno, e destinati a rifiuto;
- s) installare piccole mensole per appoggiare oggetti o simili sui chiusini di loculi o cellette: le stesse sono rimosse d'ufficio a cura degli esecutori tecnici comunali presenti nei cimiteri o del gestore dei servizi cimiteriali se esterno e destinati a rifiuto;
- t) impiegare i barattoli di recupero o oggetti simili quali portafiori per tutte le sepolture;
- u) abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, barattoli, vasi, fiori secchi o altro: verranno rimossi a cura degli esecutori tecnici comunali presenti nei cimiteri o del gestore dei servizi cimiteriali se esterno e destinati a rifiuto;
- v) abbandonare dopo l'uso, fuori dalle sistemazioni previste, gli annaffiatoi messi a disposizione dei visitatori.
6. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
7. E' consentito l'accesso ai cimiteri di cani e gatti domestici purché si mantenga il decoro e il rispetto dei luoghi (mantenere la quiete e il silenzio dei luoghi; mantenere pulizia dei luoghi; rispetto e la sicurezza degli altri visitatori, etc.): i cani devono essere a guinzaglio non estensibile e, quelli di grossa taglia, devono anche indossare la museruola; i gatti devono essere nell'apposito trasportino.
8. I trasgressori saranno segnalati alle competenti autorità per quanto a ciò conseguente.
9. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica dagli esecutori tecnici comunali o dal gestore dei servizi cimiteriali, se esterno.

CAPO III - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE, DEL TRASPORTO FUNEBRE E DEI COMPITI E DEI DOVERI DEL PERSONALE CIMITERIALE

ARTICOLO 21 – ATTIVITÀ FUNEBRE

1. L'attività funebre è regolamentata dalla Legge Regionale.
2. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale, nonché con l'attività di vendita di prodotti lapidei; è invece compatibile con la gestione della casa funeraria e della sala del commiato.

ARTICOLO 22 – PRENOTAZIONE DEI SERVIZI FUNEBRI

1. Dovranno essere preventivamente comunicati al settore servizi demografici e cimiteriali la data, l'ora, il luogo di provenienza e la destinazione del feretro, della cassetta contenente resti ossei o dell'urna cineraria almeno entro le ore nove a.m. del giorno precedente a quello in cui si vorrebbe effettuare il servizio.

2. La prenotazione formale dei servizi funebri è fatta secondo l'ordine di presentazione delle richieste al protocollo, che vengono accolte nel numero ed orario compatibili con la capacità ricettiva ed operativa del servizio cimiteriale del Comune o del soggetto gestore se esterno, al fine di evitare il verificarsi della contemporaneità di più cerimonie, anche in cimiteri diversi.
3. Nel caso in cui non sia stato eseguito preventivamente il pagamento degli oneri delle operazioni funebri e del prezzo della concessione, il servizio funebre non può essere attuato.
4. In concomitanza di eventi meteorologici avversi che determinino condizioni di pericolo per l'accesso alle aree cimiteriali o che comportino rischi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le operazioni programmate, come gli accessi alle aree cimiteriali, potranno essere sospesi senza preavviso.

ARTICOLO 23 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Il trasporto funebre avviene in regime di libero mercato ed è svolto da impresa, liberamente scelta da parte dei familiari o altri aventi titolo, in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività.
2. Il trasporto funebre comprende il prelievo del cadavere dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in luoghi di culto o in Sala del commiato.
3. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da luoghi di culto o Sale del commiato è rilasciata dal settore servizi demografici e cimiteriali – ufficio polizia mortuaria, sentita l'azienda ULSS e la Polizia Locale.
4. Tutti i trasporti funebri relativi a decessi avvenuti nel Comune di Rubano sono soggetti alla preventiva autorizzazione da richiedere al competente settore servizi demografici e cimiteriali – ufficio polizia mortuaria -, che cura la prenotazione dei servizi.
5. Il trasporto di cadaveri ha luogo sotto la diretta responsabilità giuridica e penale, come incaricato di pubblico servizio, del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività funebre:
 - a) su richiesta dei familiari;
 - b) su disposizione dell'autorità giudiziaria.
6. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile, ai sensi dell'articolo 23 comma 2, della legge regionale 18/2010 ha validità anche e solo per i trasporti all'interno del Comune. L'autorizzazione comunale al trasporto funebre resta pertanto formalmente prevista solo nei casi espressamente contemplati dall'articolo 339 del T.U.LL.SS. (come per il trasporto di cadavere ad altro cimitero posto fuori del territorio comunale o al forno crematorio).
Inoltre, il settore servizi demografici e cimiteriali rilascia l'autorizzazione al trasporto per l'estero di cadavere, resti mortali, ossa, urna cineraria.

ARTICOLO 24 – TRASPORTI FUNEBRI DI COMPETENZA COMUNALE

L'Amministrazione comunale, qualora il servizio di trasporto funebre presenti inequivocabili caratteristiche di pubblico interesse e dunque di servizio indispensabile dettato dalla necessità di liberare la pubblica via o altri luoghi pubblici e privati per garantire la salute pubblica della collettività, assicura e sostiene, tramite imprese che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività, le spese connesse al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio. L'attivazione dell'intervento avviene all'occorrenza anche su chiamata diretta delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 25 – TRASPORTO DI RESTI OSSEI E CENERI. MODALITÀ E AUTORIZZAZIONI

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e resti mortali non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa.
2. Il trasporto di ossa umane e di ceneri - sia nel territorio comunale che fuori di esso - deve essere autorizzato dal Comune nei cui cimiteri esse sono depositate.
3. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, a norma dell'art. 26 della Legge Regionale.

4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta metallica, opportunamente sigillata, e recante nome e cognome del defunto e data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, riportanti i dati identificativi del defunto.
6. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e quello di ceneri in urna cineraria può essere eseguito da soggetto che disponga di un mezzo o da un vettore, previa corrispondente autorizzazione del Comune.

ARTICOLO 26 – TRASPORTO DI PRODOTTI ABORTIVI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI. MODALITÀ E AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione al trasporto di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti e di parti anatomiche riconoscibili, è rilasciata dall'USSL competente per territorio. (Art. 7 Regolamento Nazionale (DPR 285/1990) e Art.3 D.P.R. 254/2003)

ARTICOLO 27 – TRASPORTO DI SALMA DURANTE PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari, la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove la salma è stata trasferita per l'osservazione.
2. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ARTICOLO 28 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Ogni trasporto funebre di cadavere deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.
 2. I percorsi e i cortei funebri a passo lento possono essere rispettivamente individuati e svolti in modo tale da non ostacolare la circolazione e devono, in ogni caso, assicurare precedenza ai mezzi di trasporto pubblico, di soccorso, dei vigili del fuoco o delle forze dell'ordine.
- All'arrivo al cimitero di Rubano - Sarneola o Bosco - Villaguttera, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano all'esecutore tecnico comunale incaricato, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione ed il verbale di identificazione del cadavere.

ARTICOLO 29 – RICEVIMENTO DEI CADAVERI

Nessun cadavere, parti di esso, ossa umane o ceneri, possono essere ricevuti nel cimitero per essere inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, dalla autorizzazione al trasporto, se proveniente da altro Comune, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 21, comma 3, legge Regione Veneto 04/03/2010 nr. 18.

Tali atti saranno ritirati dall'esecutore tecnico comunale presente in cimitero (o personale dipendente del gestore se esterno) alla consegna di ogni singolo cadavere.

ARTICOLO 30 – REGISTRAZIONI

L'esecutore tecnico comunale deve trattenere e conservare, in ordine cronologico e numerico, la documentazione di cui all'articolo precedente sulla quale dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine dell'elemento identificativo presente sulla fossa comune o del loculo in cui è stato posto il cadavere, le parti di esso, ossa o ceneri, e provvedere alla registrazione nell'apposito registro informatico in dotazione, sul quale devono inoltre essere registrate tutte le operazioni successivamente effettuate.

ARTICOLO 31 – DOVERI DEGLI ESECUTORI TECNICI COMUNALI O DEL PERSONALE DEL GESTORE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Fermi restando i generali doveri dei lavoratori previsti da disposizioni di legge, di regolamento e, per il personale comunale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.), il personale è tenuto ad osservare le seguenti specifiche prescrizioni, anche in ragione della particolare natura dei compiti svolti e dell'attitudine ad incidere sui sentimenti di pietà verso i defunti:

- a) ciascun dipendente deve tenere un comportamento decoroso e comunque appropriato;
- b) l'abbigliamento, anche quando non fornito dall'amministrazione comunale, deve essere adeguato alla sobrietà e decoro che il luogo di lavoro richiede;
- c) non è consentito fumare o consumare cibo o bevande al di fuori delle aree a ciò destinate;
- d) non è consentito accettare alcuna somma di denaro, né regalie se non entro il valore previsto dall'apposito regolamento comunale;
- e) ciascun dipendente deve osservare un comportamento improntato all'imparzialità ed equidistanza rispetto a tutti gli operatori funebri privati. In particolare non è consentito fornire ad operatori privati informazioni, anche di carattere non riservato, al fine di procurare un indebito vantaggio;
- f) non è consentito, salvo quanto disciplinato all'art. 14 comma 4, eseguire lavori nelle sepolture private quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavori di giardinaggio; lavori di pulizia; realizzazione e riparazione di lapidi ed iscrizioni; lavori di manutenzione edilizia; lavori di cura delle sepolture in genere.
- g) non è consentito prestare opera di assistenza o collaborazione, anche a titolo gratuito, ad operatori privati in occasione dell'esecuzione di operazioni o attività cimiteriali, salvo che non rientri nei compiti specifici assegnati agli operatori;
- h) ciascun operatore è tenuto a segnalare senza indugio al Comune qualsiasi ipotesi di abuso, da chiunque commesso, nonché ogni situazione da cui sia derivato o possa derivare un disservizio o un pericolo per gli operatori ed i visitatori.

2. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, anche agli operatori di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

CAPO IV – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 32 – INUMAZIONE E TUMULAZIONE. NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni devono essere scrupolosamente osservate le norme di cui:

- a) al capo XIV ed al capo XV del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990) e successive modificazioni ed integrazioni (ss.mm.ii.);
- b) al Capo VI, sezione II "Inumazioni e tumulazioni cimiteriali" della Legge Regionale n. 10/2018 e ss.mm.ii.;
- c) alla D.G.R. n. 433/2014 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 33 – INUMAZIONI

1. Ogni cimitero comunale deve avere campi comuni destinati all'inumazione in fossa a terra per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito dalla normativa vigente in anni 10 dal giorno del seppellimento del defunto.

Sono confermate le aree già destinate all'inumazione in campi comuni, così come individuati negli allegati 1 e 2 – planimetrie – in riquadri con specifica identificazione delle fosse.

Il costo dell'operazione è stabilito dalla Giunta Comunale.

2. I campi speciali, separati dai campi comuni, sono destinati all'inumazione di resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, al fine della completa mineralizzazione degli stessi.

Sono confermate le aree già destinate all'inumazione in campi speciali, così come individuati negli allegati 1 e 2 – planimetrie - in riquadri con specifica identificazione delle fosse; il periodo di rotazione di questi campi è di 5 (cinque) anni.

Il costo dell'operazione è stabilito dalla Giunta Comunale.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati al convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

4. L'utilizzazione delle fosse è regolamentata al successivo art. 37.

5. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

6. In ogni fossa destinata alla inumazione è vietato inserire cassette di resti ossei o urne cinerarie.

ARTICOLO 34 – ELEMENTO IDENTIFICATIVO

Ogni fossa nei campi comuni e nei campi di inumazione speciale è contraddistinta da un elemento identificativo, fornito dal Comune, da apporre sulla sepoltura, riportante il nome, cognome, data di nascita e di morte. E' facoltà dell'avente titolo apporre sull'elemento identificativo cognome del marito, eventuale fotografia, portafiori e simbolo della croce. Per le fosse nei campi comuni, è facoltà degli aventi titolo, apporre copritomba al posto dell'elemento identificativo fornito dal comune sul quale sono riportati i medesimi elementi succitati per l'elemento identificativo fornito dal Comune, con la possibilità di aggiungere anche in questo caso, fotografia, portafiori, simbolo della croce ed eventuali brevi parole celebrative.

ARTICOLO 35 – TUMULAZIONI

1. Le aree destinate alla tumulazione di:

- loculi singoli (per tumulazione di feretri individuali di cadaveri e non resti mortali),
- cellette ossario (per tumulazione di cassette ossee e urne cinerarie) che potranno accogliere al massimo 4 contenitori;
- cellette cinerarie (per tumulazione di urne cinerarie) che potranno accogliere una o due urne cinerarie,
- coppia di loculi per tumulazioni parentali (per tumulazione di coppie di feretri).
- loculo singolo parentale (per tumulazione di urne cinerarie) per massimo 6 urne,

oltre alle aree previste, assegnate ed ancora in uso in base a regolamentazioni previgenti (tombe di famiglia di 5 loculi, etc.), come specificate negli allegati 1 e 2 – planimetrie.

2. Gli allegati 1 e 2 – planimetrie – confermano anche le aree date in concessione, o da dare in concessione, per la costruzione di sepolture private:

3. Il costo dell'operazione di tumulazione è stabilito dalla Giunta Comunale e comprende il solo costo della tumulazione.

4. In tutti i cimiteri del Comune, la concessione di loculi/cellette/tombe private ha la durata definita nell'allegato 4 al presente regolamento.

E' fatta salva la durata di concessione di aree assegnate in base a regolamenti previgenti.

5. Si specifica che nella coppia di loculi parentali sono tumulate coppie di feretri riguardanti: coniugi, partner legati civilmente, conviventi di fatto, o rispetto al primo defunto tumulato: ascendenti e discendenti entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado, patrigno, matrigna, discendenti figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario; è comunque riservata al concessionario la possibilità di indicare nell'atto di concessione altro soggetto in vita dichiarando che lo stesso è legato da vincoli affettivi (per attestare il vincolo affettivo si fa riferimento all'art. 48 comma 4 del presente regolamento) con il concessionario medesimo o con il beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria.

6. Nei loculi singoli o nelle coppia di loculi per tumulazioni parentali, in relazione allo spazio disponibile, o nelle cellette ossario, in relazione allo spazio disponibile, possono essere tumulate urne cinerarie e/o cassette di resti ossei di coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto, ascendenti e discendenti entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del concessionario o beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria; patrigno, matrigna, discendenti figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario; è comunque riservata al concessionario la possibilità di indicare nell'atto di

concessione altro soggetto da tumulare dichiarando che lo stesso è legato da vincoli affettivi (per attestare il vincolo affettivo si fa riferimento all'art. 48 comma 4 del presente regolamento) con il concessionario medesimo o con il beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria.

La tumulazione di dette cassette di resti ossei o urne cinerarie è subordinata al consenso degli aventi titolo.

7. Nelle cellette cinerarie e nei loculi singoli parentali, in relazione allo spazio disponibile, possono essere tumulate solo urne cinerarie: del coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto, ascendenti e discendenti entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché gli affini entro il 2° grado del concessionario o beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria; patrigno, matrigna, discendenti figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario; è comunque riservata al concessionario la possibilità di indicare nell'atto di concessione altro soggetto da tumulare (se possibile in base al presente regolamento) dichiarando che lo stesso defunto è legato da vincoli affettivi (per attestare il vincolo affettivo si fa riferimento all'art. 48 comma 4 del presente regolamento) con il concessionario medesimo o con il beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria.

La tumulazione di dette urne cinerarie è subordinata al consenso degli aventi titolo.

8. La collocazione di cassette di resti ossei o di urne cinerarie in momenti successivi non comporta una proroga del contratto di concessione in essere, che manterrà la data di scadenza prevista.

9. Per poter collocare le cassette di resti ossei o le urne nei loculi e cellette già occupati da feretro o resti ossei o ceneri, i richiedenti dovranno pagare l'operazione cimiteriale nella misura stabilita dalla Giunta Comunale; le eventuali spese di ripristino della lapide, delle iscrizioni e degli ornamenti restano a carico dei richiedenti.

10. Nel caso di impossibilità, debitamente documentata, di dare sepoltura definitiva al defunto, è possibile per la sola fattispecie di cadaveri destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite o in corso di costruzione, ma che non siano ancora disponibili alla data del decesso, concedere loculi temporaneamente per un periodo di un anno, prorogabile per un ulteriore anno previa motivata richiesta.

Il loculo sarà assegnato al di fuori dei criteri di assegnazione stabiliti dall'art. 37.

Non è previsto il rimborso nel caso di estumulazione anticipata

Il canone di concessione sarà stabilito per ciascun anno partendo dalla tariffa fissata dalla Giunta Comunale per le concessioni diviso per gli anni di concessione, in importo raddoppiato.

Sono inoltre dovute tutte le spese relative alle operazioni di tumulazione ed estumulazione, da versare anticipatamente.

Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Comune, previa diffida, disporrà la definitività della concessione, secondo la durata definita all'allegato 4, provvedendo a nuovo contratto con pagamento del relativo canone.

ARTICOLO 36 – TRASLAZIONI

1. Nei cimiteri comunali vige il principio generale della definitiva sepoltura sino alla sua scadenza, fatta salva la tipologia disposta all'art 35, comma 10.

2. Il presente articolo disciplina le fattispecie in cui è possibile la traslazione prima della scadenza della concessione. Per traslazione si intende:

- il trasferimento di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria tra sepolture all'interno dei cimiteri del Comune o da un cimitero comunale ad un cimitero esterno al Comune;
- il trasferimento di cadaveri, cassette di resti ossei o urna cineraria da sepolture di cimiteri esterni al Comune a sepolture di cimiteri comunali;

3. Le traslazioni provenienti da cimiteri esterni al Comune sono consentite in base ai principi di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

4. In determinate situazioni, e solo nel caso della tumulazione, è possibile spostare un feretro/cassetta/urna prima della scadenza per:

- a) rispondere alle esigenze di ricomposizione del nucleo familiare;
- b) provvedere a interventi urgenti di manutenzione.

Al fine di ricomporre l'unitarietà del nucleo familiare (comma 4 lettera "a" del presente articolo) è possibile richiedere la traslazione nei limiti delle disponibilità presenti:

- in tomba di famiglia, se nel frattempo la famiglia ha avuto in concessione una tomba familiare o ne ha allestita una, previa autorizzazione del concessionario e verifica della titolarità; in tal caso è possibile anche la traslazione di resti mortali provenienti da un cimitero esterno.
- a seguito di un decesso, in una coppia di loculi per tumulazioni parentali o in un loculo parentale destinato a cassette cinerarie, o in ossario o cinerario per avvicinare il coniuge, partner legato civilmente, convivente di fatto, ascendenti e discendenti in linea retta entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché agli affini entro al 2° grado, patrigno, matrigna, discendenti figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario; è comunque riservata al concessionario la possibilità di indicare nell'atto di concessione altro defunto da traslare dichiarando che lo stesso defunto era legato da vincoli affettivi (per attestare il vincolo affettivo si fa riferimento all'art. 48 comma 4 del presente regolamento) con il concessionario medesimo o con il beneficiario per cui si è richiesta la concessione originaria.

I loculi, cellette di risulta/retrocessi ritornano nella disponibilità del Comune e in tale ipotesi non è previsto alcun rimborso degli anni di concessione non goduti.

5. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro.

6. Le traslazioni avvengono nelle modalità e nei tempi definiti dal settore servizi demografici e cimiteriali - ufficio di polizia mortuaria - in funzione alla programmazione organizzativa.

ARTICOLO 37 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse avviene in occasione del decesso e deve farsi, seguendo l'ordine di arrivo del defunto in cimitero, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità secondo la numerazione progressiva indicata negli allegati 1 e 2 – planimetrie.

2. La concessione dei loculi singoli, coppie di loculi per tumulazioni parentali, loculi singoli parentali e cellette cinerarie, è consentita in occasione del decesso della persona a cui è destinata la sepoltura, e per ciascuna tipologia di sepoltura seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze. La concessione di cellette ossario è consentita in occasione del decesso della persona che abbia scelto per sé la cremazione o in occasione di tumulazione di resti ossei o ceneri in seguito a esumazioni o estumulazioni; l'assegnazione avviene seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle allegate planimetrie.

3. Nell'allegato 4 sono definite le durate delle concessioni di sepulture.

4. In ogni caso l'assegnazione della sepoltura avviene:

- per i loculi (compresi i loculi singoli parentali), per le cellette ossario e per le cellette cinerarie, di blocco in blocco, senza soluzione di continuità, per colonne partendo dall'estremità in alto di ciascun blocco e sempre dall'alto al basso;
- per le coppie di loculi per tumulazione parentali, di blocco in blocco, senza soluzione di continuità, per due loculi in orizzontale partendo dall'estremità in alto di ciascun blocco e sempre dall'alto al basso.

5. Nelle zone già parzialmente tumulate si procede completando le tumulazioni in modo da poter riprendere l'ordine dall'alto al basso.

6. Le cellette ossario apposte al di sopra dei loculi sono assegnate senza soluzione di continuità fino al completamento della fila.

7. I criteri di assegnazione dei loculi e cellette devono essere rispettati anche nel caso di trasferimento di salma dall'estero o da cimiteri di altri comuni o da tombe di famiglia; in questo caso l'assegnazione avviene al momento della richiesta.

8. Aree, identificate nella planimetrie allegati 1 e 2, sulle quali costruire tombe giardino ipogee a tumulazione possono essere assegnate ai soggetti di cui all'articolo 17 del presente regolamento. Il costo dell'area oggetto della concessione è stabilito dalla Giunta Comunale.

9. I loculi, ossari, cinerari presenti all'interno della cappella destinata alle funzioni religiose sono destinati alla sepoltura di salme, resti mortali o ceneri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del comune, distinguendosi per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. L'assegnazione di dette sepolture è demandata al Sindaco. Spetta alla giunta determinare la tariffa di concessione.

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 38 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), del Capo VI, la sezione terza “Esumazioni ed estumulazioni” della Legge Regionale n. 18 del 2010 e del D.P.R. 254/2003.

2. Le esumazioni ordinarie avvengono:

- una volta trascorsi almeno 10 anni dall'originaria inumazione in campo comune;
- a scadenza del periodo di reinumazione (5 anni);

3. Le estumulazioni ordinarie avvengono alla scadenza della concessione.

E' considerata estumulazione ordinaria anche quella effettuata dopo i vent'anni dalla tumulazione, su richiesta degli aventi titolo, per avviare i resti mortali a cremazione; in tale ipotesi non è previsto alcun rimborso rispetto alla concessione originariamente corrisposta.

4. Il settore servizi demografici e cimiteriali provvederà a pubblicare all'albo pretorio del Comune apposito avviso delle concessioni in scadenza e delle esumazioni relative ai campi comuni e da riciclo che intenderà effettuare nel medio periodo. In tale avviso sarà richiesto agli aventi titolo la destinazione dei resti mortali. Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

5. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ed estumulazione verrà portato a conoscenza della cittadinanza, entro un congruo termine, prima delle operazioni cimiteriali mediante affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero. L'avviso all'albo pretorio ha valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Qualora nessun concessionario e/o avente titolo abbia manifestato indicazioni sulla collocazione dei resti mortali esumati/estumulati, il settore servizi demografici e cimiteriali provvederà d'ufficio, qualora i resti non fossero completamente mineralizzati, ma indecomposti, alla inumazione/reinumazione nei campi previsti o, in caso contrario, alla collocazione degli stessi nell'ossario comune.

In ogni caso i costi delle operazioni saranno posti a carico del concessionario e/o aventi titolo, fatte salve le fattispecie di gratuità di cui al precedente articolo 6.

7. Per motivi di sicurezza, durante le operazioni di esumazione/estumulazione non è consentito l'accesso all'area operativa da parte dei non addetti ai lavori. I familiari o l'impresa funebre da essi incaricata potranno assistere all'esumazione/estumulazione del proprio defunto rimanendo all'esterno della recinzione mobile che verrà appositamente allestita. Nel caso di modifica, per esigenze di servizio, della data / orario dell'operazione cimiteriale, sarà compito dell'esecutore tecnico comunale, o del gestore se esterno, avvisare telefonicamente o via mail la famiglia.

8. E' compito del personale che esegue le esumazioni ed estumulazioni ordinarie stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'operazione.

9. Per le operazioni relative al presente articolo trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 39 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel caso il defunto esumato si presenti completamente mineralizzato, i resti ossei rinvenuti in occasione dell'esumazione ordinaria sono raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari abbiano presentato richiesta di deporli in idonee cassette per essere conservati in celletta ossario, loculo o sepoltura privata ovvero essere cremate.

2. Nel caso il defunto esumato non sia in condizione di completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo di inumazione speciali) in contenitore di materiale biodegradabile; in tal caso, l'esecutore tecnico comunale (o il gestore del cimitero se esterno) valuterà se è necessario aggiungere i resti mortali, o immediatamente intorno i contenitori dei resti, con particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti; il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in 5 anni.
- b) essere avviato, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 130/2001, a cremazione in contenitori idonei al trasporto e di materiale facilmente combustibile.

ARTICOLO 40 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono straordinarie le esumazioni di cadaveri che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione nei campi comuni. Possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta degli aventi titolo, esclusivamente per la comprovata necessità di eseguire le volontà del defunto non conosciute al momento dell'inumazione (con certificazione medica che escluda il sospetto di reato in caso di cremazione) o non eseguite per causa di forza maggiore o per traslare un defunto in una sepoltura privata acquisita successivamente. Nelle ultime due fattispecie appena descritte, il settore servizi demografici e cimiteriali – ufficio di polizia mortuaria – invierà apposita comunicazione all'ULSS di competenza.
2. Si possono effettuare preferibilmente nel periodo dall'1 ottobre al 30 aprile, con eccezione dell'esumazione straordinaria ordinata dall'autorità Giudiziaria, che si eseguirà tutto il tempo dell'anno.
3. Prima di procedere ad operazioni di esumazione straordinaria occorre verificare se la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive e diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso affermativo, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per volontà dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il cadavere in altra fossa o in altro campo di inumazione.
5. Tutte le operazioni relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
6. Le spese per le esumazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria devono essere corrisposte, preventivamente dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga l'operazione come indicato dal DPR n. 115 del 30/05/2002.

ARTICOLO 41 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Nel caso il defunto estumulato si presenti completamente mineralizzato, i resti ossei rinvenuti in occasione dell'estumulazione ordinaria sono raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari abbiano presentato richiesta di deporli in idonee cassette per essere conservati in celletta ossario, loculo o sepoltura privata ovvero essere cremati.
2. Nel caso il defunto estumulato non sia in condizione di completa mineralizzazione, il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in fossa (nel campo di inumazione speciale) in contenitore di materiale biodegradabile; in tal caso, l'esecutore tecnico comunale (o il gestore del cimitero se esterno) valuterà se è necessario aggiungere i resti mortali o immediatamente intorno i contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti; il tempo minimo di reinumazione viene stabilito in 5 anni.
 - b) essere avviato, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 130/2001 a cremazione in contenitori idonei al trasporto e di materiale facilmente combustibile.
3. L'estumulazione ordinaria di feretri tumulati da almeno 20 anni in tombe private (cappelle e tombe giardino ipogee) perpetue o novantanovennali è ammessa, sempreché i resti ossei o l'urna cineraria siano destinati ad essere collocati all'interno della stessa sepoltura e, nel caso di

concessione perpetua, dietro accettazione delle condizioni indicate nell'art. 55 del presente regolamento. Nella presente fattispecie, i resti mortali non mineralizzati dovranno essere avviati alla cremazione a cura dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2), e dovranno poi essere ritumulati nella medesima sepoltura.

4. I defunti tumulati nei cinerari trentennali, alla scadenza della concessione, possono, su richiesta dei parenti o aventi titolo, essere traslati in altri ossari/cinerari, secondo l'ordine di cui all'art. 35.

5. I defunti tumulati negli ossari o cinerari cinquantennali, alla scadenza della concessione, saranno destinati all'ossario/cinerario comune, fatto salvo la richiesta, di parenti o aventi titolo, di traslazione in altri luoghi di sepoltura già in concessione.

ARTICOLO 42 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. L'estumulazione straordinaria può essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, oppure richiesta dai familiari (o dagli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) del defunto per traslazione o per dare corso alle volontà del defunto non conosciute o non eseguite per causa di forza maggiore al momento della tumulazione.

2. Il loculo liberato dal feretro a seguito di estumulazione straordinaria dovrà essere retrocesso al Comune. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso degli anni di concessione non goduti.

3. Prima di procedere ad operazioni di estumulazione straordinaria occorre verificare se la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive e diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. In caso affermativo, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono eseguite estumulazioni straordinarie per indagini private o per volontà dei familiari di rivedere il defunto.

5. Tutte le operazioni relative alle estumulazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Trovano applicazione le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

6. Le spese per le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria devono essere corrisposte, preventivamente dai soggetti interessati, cioè da chi abbia richiesto all'autorità giudiziaria l'emissione del provvedimento che disponga per l'operazione come disposto dal DPR n. 115 del 30/05/2002.

ARTICOLO 43 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni-estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i familiari (o gli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette, loculi o sepoltura privata. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine metalliche prescritte dall'articolo 25.

2. E' consentita la collocazione di una o più cassette di ossa in un unico loculo, anche ove sia già presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 44 – OPERAZIONI VIETATE

1. E' vietato eseguire sulle salme indecomposte esumate ed estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con cui sono state sepolte.

2. L'esecutore tecnico comunale o il personale dell'ente gestore dei servizi cimiteriali se esterno, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria chiunque esegua sulle salme interventi per cui possa presuntivamente configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 45 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, i familiari devono darne avviso al settore servizi demografici e cimiteriali prima dell'esecuzione delle operazioni alle quali deve prendere parte una persona da loro designata. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati agli aventi titolo previa accurata disinfezione e facendovi

menzione nel verbale delle operazioni, che verrà sottoscritto per ricevuta dal soggetto che riceve gli oggetti.

2. Indipendentemente dalla comunicazione dei familiari di cui al precedente comma, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione dei familiari per un periodo di 12 mesi, previo avviso. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ARTICOLO 46 – VERBALE DELLE OPERAZIONI

Per ciascuna operazione di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria è redatto apposito verbale che sarà inserito nell'apposito archivio informatico relativo alle operazioni cimiteriali; l'originale sarà trattenuto presso il cimitero ed oggetto di versamento come da normativa di conservazione della documentazione.

ARTICOLO 47 – DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o estumulazioni straordinarie o alla scadenza del periodo di inumazione nel campo comune ovvero della concessione, restano di proprietà rispettivamente dei familiari, ovvero dei concessionari o, in mancanza, degli aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro il termine comunicato dal Comune.

2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e gli ornamenti passano in proprietà al Comune e sono rimossi dal Comune stesso; quest'ultimo può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà, conferirli come rifiuti.

CAPO VI – SEPOLTURE PRIVATE FAMILIARI

ARTICOLO 48 – DIRITTO DI SEPOLTURA E MODALITÀ DEL SUO ESERCIZIO

1. Per tomba privata s'intende la costruzione di una cappella o tomba giardino ipogea su di un'area data in concessione ad un privato, le cui modalità di costruzione sono indicate nell'allegato 6 - Tav. 2.

Il diritto d'uso delle sepolture private familiari (cappelle e tombe giardino ipogee) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per famiglia del concessionario si intende quella composta dal coniuge o dal partner legato da unione civile, dal convivente di fatto, dagli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 6° grado e collaterali entro il 3° grado, nonché dagli affini entro il 2° grado.

E' comunque riservata al concessionario la possibilità di indicare specificatamente i familiari a cui intende riservare l'utilizzo del sepolcro.

3. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno e la matrigna e tra i discendenti i figli del coniuge, del partner legato da unione civile, del convivente di fatto del concessionario.

4. Nella sepoltura privata è consentita la tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei o ceneri di persone che abbiano avuto vincoli affettivi o di riconoscenza nei confronti del concessionario o che abbiano con lui convissuto.

Ai fini dell'applicazione di questo comma, il vincolo affettivo o di riconoscenza e la convivenza nei confronti del concessionario dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il vincolo affettivo o di riconoscenza. Nella dichiarazione dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra;
- b) per i conviventi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli art. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la convivenza con il concessionario.

Tali dichiarazioni saranno rese dal concessionario, se in vita, oppure dal soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione se il concessionario è deceduto (vedi comma 9 del presente articolo).

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto tutte le persone che non risultino legate al titolare originario della concessione in uno dei modi sovraesposti.

6. L'utilizzo del sepolcro da parte degli aventi diritto avviene secondo un criterio temporale rispetto al momento del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Per effettuare le operazioni di sepoltura o dissepolitura, il concessionario, o soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione se il concessionario è deceduto, deve presentare richiesta al settore servizi demografici e cimiteriali e dovrà aver acquisito il consenso dei familiari del defunto.

8. Nel caso di stipula di nuove concessioni di sepolture private a più intestatari della sepoltura, l'atto di concessione deve riportare le rispettive quote di concessione, ovvero l'espressa divisione dei posti disponibili, da riservare ai familiari di ognuno di essi.

9. In caso di decesso del concessionario, e in presenza di una pluralità di aventi diritto all'uso del sepolcro, questi devono designare per iscritto il soggetto che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione e darne comunicazione al Comune a norma del successivo art. 53. In assenza di designazione le richieste di sepoltura o dissepolitura dovranno essere sottoscritte da tutti gli aventi diritto e comunque con il consenso dei familiari (o degli altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2 del presente regolamento) del defunto da seppellire.

10. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogniqualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie tra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

11. Il diritto di sepoltura privata concesso non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

12. Il concessionario può utilizzare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 49 – MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione e pulizia interna ed esterna delle sepolture private spetta al concessionario e agli aventi diritto d'uso.

2. La manutenzione comprende qualsiasi intervento – sia ordinario che straordinario – e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene o al fine di rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempimento, il Comune – previa diffida – disporrà la rimozione d'ufficio di eventuali opere pericolanti o indecorose, ponendo le relative spese a carico del concessionario o soggetto avente titolo (vedi comma 9 dell'articolo precedente). L'intimazione formale ad adempiere all'obbligazione contrattuale può avvenire, ove occorra, per pubbliche affissioni.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne le caratteristiche storicamente consolidate e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto; rientrano in tale definizione la posa, rimozione e sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, riparazione di pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti, opere in ferro, impermeabilizzazione della copertura. Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario o soggetto (vedi comma 9 dell'articolo precedente) che assume l'esercizio dei diritti derivanti dall'atto di concessione; in ogni caso deve essere data preventiva comunicazione scritta dei lavori da eseguire al Comune.

4. Si considerano interventi di manutenzione straordinaria gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, l'integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione e il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione formale degli spazi interni che non prevedono aumenti di superficie e di volumi, gli interventi di miglioria, opere di adeguamento e la reintegrazione di parti mancati o irrimediabilmente deteriorate. Per le opere di

manutenzione straordinaria dovrà essere presentata l'idoneo titolo edilizio previsto dalla normativa vigente.

5. E' comunque fatto assoluto divieto di aprire le sepolture private senza specifica autorizzazione del Comune.

6. I manufatti cimiteriali ad uso di sepoltura privata non potranno subire alcuna modificazione esterna in altezza e volume fino a che duri la concessione ritenendoli al momento della costruzione parti integranti del cimitero.

7. Nell'ipotesi in cui le operazioni di tumulazione ed estumulazione (inumazione ed esumazione per sepolture su tombe giardino di vecchia data a tipologia di inumazione) per le sepolture private prevedano difficoltà rispetto alle caratteristiche costruttive della sepoltura che richiedano l'uso di particolari macchine o attrezzi non di proprietà del Comune, l'intervento sarà effettuato da apposita ditta incaricata dal concessionario. In tal caso, il concessionario che effettuerà l'intervento tramite ditta esterna dovrà dare preventiva comunicazione al Comune; tale soggetto si assume la piena responsabilità in ordine a disguidi, ritardi, mancanze e danni a beni e persone, connessi con l'operazione. Inoltre, tale soggetto si assume la responsabilità di possedere tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività e di rispettare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, oltre a possedere idonea copertura assicurativa per eventuali danni a beni di terzi intendendo tali anche i beni del Comune, oltre che a persone, prestatori di lavoro compresi.

8. Tutte le lavorazioni dovranno rispettare le disposizioni previste all'art. 16 del presente regolamento.

ARTICOLO 50 – COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. In base alla disponibilità, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali a persone fisiche per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione (vedi all. 6 - Tav. 2).

Le concessioni in uso di aree cimiteriali impegnano il concessionario alla presentazione del progetto ed alla esecuzione delle relative opere con le modalità e i termini definiti dal Comune.

2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa di diritto pubblico e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del terreno da parte del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

3. Per la costruzione delle sepolture private trovano applicazione i termini indicati nel presente articolo.

4. Le sepolture private non devono avere comunicazione diretta con l'esterno del cimitero. Tutte le sepolture sono realizzate in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione del feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

5. La costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve recare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi e parti comuni del cimitero. Nel caso in cui siano arrecati danni alla proprietà comunale o ad altre sepolture private, il concessionario è responsabile in solido con la ditta esecutrice dei lavori per il ripristino dello stato originario con spese a carico dello stesso. Qualora i responsabili del danno non provvedano autonomamente al ripristino, il Comune si sostituisce al soggetto inadempiente avvalendosi ove necessario, del deposito cauzionale costituito ai sensi del successivo comma 9 e conteggiando tra i costi anche il recupero del proprio tempo/lavoro.

6. Restano a carico del concessionario le responsabilità e gli oneri derivanti da eventuali vizi dell'opera per tutta la durata della concessione.

7. La realizzazione di sepolture private è soggetta all'idoneo titolo abilitativo alla costruzione, previo parere dell'ULSS.

8. Nell'atto di approvazione del progetto è definito il numero dei feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

La presentazione del progetto deve avvenire, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla concessione dell'area. I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla notifica del relativo titolo abilitativo alla costruzione della tomba, e completati entro 3 anni, pena la decadenza della concessione senza diritto di rimborso o indennizzo alcuno, anche laddove siano state realizzate opere parziali.

9. Il rilascio dell'idoneo titolo abilitativo alla costruzione è subordinato al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale.

10. Per la costruzione o manutenzione di tombe giardino ipogee o cappelle private, l'impresa dovrà recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, onde evitare danni a cose o a persone. Per le modalità di esecuzione dei lavori, si rinvia a quanto disciplinato nell'articolo 16 del presente regolamento per quanto applicabile.

11. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve richiedere l'agibilità del sepolcro o comunque il nulla osta all'utilizzo. A seguito del rilascio dell'agibilità/nulla osta, e previa verifica dello stato dei luoghi, il Comune provvede allo svincolo del deposito cauzionale, qualificando e contestando - dove ricorra il caso - il trattenimento delle somme necessarie al ripristino di eventuali danni accertati.

CAPO VII – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 51 – CONCESSIONE IN USO DI AREE E MANUFATTI

1. Il Comune può concedere a privati il diritto d'uso di aree, se disponibili, per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione. Sulle aree destinate a questo scopo è consentita la costruzione, a cura e spese dei privati di cappelle e tombe ipogee.

2. Altresì il Comune può concedere in uso i seguenti manufatti costruiti in proprio, o comunque riacquisiti al patrimonio cimiteriale:

a) sepolture individuali (loculi, celletta cineraria)

b) sepolture plurime [coppia di loculi per tumulazioni parentali (per tumulazione di coppie di feretri), loculo singolo parentale (per tumulazione di urne cinerarie), cellette ossee (per tumulazione di cassette ossee e/o urne cinerarie), celletta cineraria (per tumulazione di due urne cinerarie)].

3. La concessione di aree per sepolture private è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione per sepolture in loculi singoli e coppie di loculi per tumulazioni parentali è attivata solo in presenza di cadavere; la concessione per sepolture in cellette cinerarie e loculi singoli parentali è attivata solo in presenza di ceneri al momento del decesso; la concessione per sepolture in cellette ossario è attivata in presenza di resti ossei o ceneri.

In ogni caso nell'assegnazione della sepoltura si osserverà il criterio di priorità rispetto alla data di presentazione della domanda di concessione.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura è a tempo determinato, non può essere trasferito a terzi ma solamente retrocesso al Comune.

6. Solamente quando si estingue la famiglia del fondatore/concessionario (non ci sono più persone che godono dello jus sepulchri) gli eredi, se diversi dalle persone facenti parte della famiglia del fondatore/concessionario stesso e indicate nell'articolo 48 comma 2 del presente regolamento, acquisiscono il diritto di sepoltura e diventano soggetti onerati e sono tenuti a garantire, ex art. 63 comma 1 del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), la manutenzione dei manufatti funerari e il buono stato della sepoltura privata per tutta la durata del rapporto concessorio.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura – che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile – mantenendo la nuda proprietà dei manufatti. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ARTICOLO 52 – DECORRENZA E DURATA

1. Ogni concessione deve risultare da apposito atto, affine alle indicazioni contenute nello schema di contratto-tipo depositato presso il Comune, da cui risultino:

- a) l'oggetto della concessione e sua identificazione, il numero di posti feretro realizzati o realizzabili;
- b) la durata in anni della concessione, indicandovi sia la data di decorrenza che la data di scadenza;
- c) il concessionario;
- d) i cadaveri, resti mortali, resti ossei, ceneri destinati ad esservi accolti;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- f) l'ammontare e la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

2. Il concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione.
3. In caso di decesso del concessionario, diritti, obblighi e responsabilità derivanti dalla concessione si trasmettono agli aventi diritto d'uso per il resto della durata della concessione.
4. Le inumazioni in campi comuni non sono soggette a concessione.
5. La durata delle concessioni è a tempo determinato e, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 92 del Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), è fissata nell'allegato 4 al presente provvedimento.
Si prende atto che nei cimiteri comunali esistono concessioni presenti a tempo indeterminato relative a sepolture private assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803; tale condizione deve risultare dall'atto di concessione. La perpetuità delle sepolture private è vincolata al permanere delle spoglie del concessionario nel sepolcro stesso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, detto defunto venga estumulato, la perpetuità decade e la sepoltura privata ritorna in piena disponibilità del Comune senza diritto ad alcun rimborso.
6. Qualora per quei loculi dati in concessione per persone in vita [es. coppie di loculi per tumulazioni parentali (assegnazione al momento del decesso con prenotazione dell'ulteriore posto da assegnare), tipologia di sepoltura relativa a tombe di famiglia con 5 loculi], alla scadenza della concessione non siano trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, la concessione è di fatto prorogata per il periodo dalla data di scadenza della concessione al raggiungimento del predetto periodo minimo. Il concessionario, o suoi aventi causa, è obbligato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione di Giunta Comunale per ogni anno o frazione di esso, fino a raggiungere i 20 anni di tumulazione.
7. La decorrenza delle concessioni di aree per sepoltura private decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. La decorrenza delle altre concessioni sarà indicata nell'atto di concessione.
8. Le concessioni per loculi singoli e cellette cinerarie di cui all'art. 8 c. 3 lett. e) ed i) possono essere rinnovate alla scadenza, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, purché vi sia una situazione di sufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune, previo pagamento del canone vigente al momento del rinnovo, parametrato agli anni di rinnovo. Spetta alla Giunta Comunale definire l'esatto periodo di rinnovo.
In situazioni di insufficienza di posti, rispetto al fabbisogno corrente, il sindaco, con ordinanza, può rendere inoperante il rinnovo.

ARTICOLO 53 – RAPPRESENTANZA E TITOLARITÀ NELLA CONCESSIONE

1. In caso di decesso del concessionario, i discendenti legittimi o gli aventi titolo sono tenuti a darne comunicazione al settore servizi demografici e cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, designando tra loro il nuovo Rappresentante nei confronti del Comune.
2. Per le sepolture private il concessionario rimane comunque il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi, restando invariato il diritto alla sepoltura di tutti gli aventi titolo.
3. Il Rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei cointeressati ma svolge la funzione di portavoce e soprattutto di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione.
4. Qualora i discendenti legittimi o gli aventi titolo non adempiano nei tempi stabiliti dal comma 1 di questo articolo, e in tutti i casi di controversia nella identificazione del Rappresentante della concessione, si provvede d'ufficio alla nomina del nuovo Rappresentante tra le figure del coniuge, partner legato da unione civile, convivente di fatto o, in mancanza, del discendente in linea retta più prossimo o convivente anagrafico. In presenza di più discendenti di uguale grado, il Rappresentante verrà individuato fra i discendenti in linea retta residenti nel Comune e, a parità di residenza, nella persona più anziana. Di tale decisione verrà data comunicazione agli interessati.
5. Gli atti compiuti dal Rappresentante o a lui comunicati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti discendenti o aventi titolo i quali potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del Rappresentante da loro eletto o nominato dall'Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 54 – MORTE DEL CONCESSIONARIO SENZA DISCENDENTI (SEPOLCRO EREDITARIO)

1. Per le sepolture private per le quali viene riconosciuto nell'atto di concessione il pieno godimento e la piena trasmissibilità del diritto d'uso oltre che al concessionario anche ai suoi eredi legittimi e testamentari, come previsto dal c.c. Libro Secondo Titolo II e III, il diritto al sepolcro alla morte del concessionario ed in assenza dei soggetti rientranti nella definizione di famiglia di cui all'articolo 48 del presente regolamento, si trasforma da familiare in ereditario e conseguentemente il diritto primario di sepolcro si trasferisce mortis causa ai soli eredi nominati.
2. Gli eredi testamentari possono domandare, a seguito della produzione dell'atto di acquisto mortis causa, entro 120 giorni dall'apertura della successione, che siano compiute le relative variazioni della intestazione. I cadaveri, i resti e le ceneri del concessionario originario e degli altri defunti della sua famiglia devono rimanere tumulate nel sepolcro familiare.
3. Nel caso la famiglia si sia estinta e gli eredi non abbiano richiesto la variazione dell'intestazione, decorsi 30 anni dall'ultimo seppellimento, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, collocando i resti mortali dei defunti nell'ossario comune o nel campo di inumazione speciali e le ceneri nel cinerario comune.
4. L'area suddetta una volta liberata dai defunti rientra nella disponibilità del Comune.

ARTICOLO 55 – DIRITTO D'USO

1. Per le sepolture in concessione perpetua, non è possibile procedere all'estumulazione, salvo che il concessionario o gli aventi diritto, per poter eseguire questa operazione, rinuncino alla concessione perpetua e si impegnino a rispettare quanto prescritto dal comma 3 art. 41. L'amministrazione si impegna a sottoscrivere, per le sepolture private, un contratto di durata di 99 anni a titolo gratuito.
2. Prima del compimento delle corrispondenti operazioni cimiteriali sarà sottoscritta una nuova concessione.

CAPO VIII – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

ARTICOLO 56 – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si estinguono per:
 - a) scadenza naturale del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) per rinuncia, revoca o decadenza;
 - c) per la soppressione del cimitero con le modalità disciplinate dalla normativa vigente;
2. Al ricorrere di queste situazioni, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei defunti, provvederà il Comune con le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento e con spese a carico degli aventi titolo.

ARTICOLO 57 – RINUNCIA, SUBENTRO E TITOLARITÀ

1. La concessione di spazio cimiteriale, anche per sepoltura individuale, non può essere trasferita a terzi.
2. L'istanza di rinuncia all'area, al/ai loculo/i od alla/e cellette potrà essere accolta dal Comune a suo insindacabile giudizio.
3. In caso positivo il bene tornerà nella disponibilità del Comune concedente. In tale ipotesi non è previsto alcun rimborso degli anni di concessione non goduti.
4. Nel caso sia già stato edificato un sepolcro sulle aree concesse per la realizzazione di una sepoltura privata, il manufatto potrà essere oggetto di atti di traslazione da parte dei privati concessionari prima dell'utilizzo dello stesso con sepoltura di defunti, previa autorizzazione del Comune.
5. In tutte le altre ipotesi in cui il Comune rientra nella disponibilità di aree, loculo/i, celletta/e, o altre tipologie di sepolture concesse, nulla è dovuto al concessionario.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante.

7. Dopo la rinuncia, le aree o manufatti per sepoltura sono disponibili per concessione ad altri soggetti nello stato di fatto in cui si trovano, ovvero una volta eseguite le opere ritenute necessarie.

ARTICOLO 58 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento del cimitero, o in applicazione di previsioni pianificatorie o per altra ragione di prevalente interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Dell'atto di revoca è data dal Comune formale comunicazione entro 30 giorni al concessionario.

4. Il Comune fissa le date per le traslazioni dei cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri e ne dà comunicazione al soggetto di cui sopra.

5. Nel caso in cui il concessionario od avente titolo risulti sconosciuto od irreperibile, si provvederà mediante pubblicazione all'Albo comunale dell'atto di revoca per la durata di 30 giorni.

6. Nel giorno previsto, successivo ai termini di cui ai commi 3 o 5 del presente articolo, le traslazioni programmate avverranno anche in assenza del concessionario od aventi titolo.

7. La revoca non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso nel presente articolo.

ARTICOLO 59 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura di cui all'articolo 48 comma 11 del presente regolamento;
- c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 50, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 5 del presente regolamento;
- e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per assenza/carenza di manutenzione o non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dagli articoli 13 e 49 del presente regolamento;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente Regolamento.

2. Nel caso di cui al precedente comma lettera c) ed e), il Comune richiederà al concessionario o agli aventi titolo, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la dimostrazione della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore. Qualora non sussistano o non siano ritenute tali, si procederà come di seguito indicato.

3. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi c) ed e) è preceduta da diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. Nell'ipotesi in cui il concessionario (o aventi titolo) sia sconosciuto od irreperibile, la diffida avviene con la pubblicazione all'albo pretorio comunale per almeno 30 giorni: tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Trascorso il termine della pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza, il quale dispone la traslazione del cadavere, resti e ceneri ad altra collocazione con spese a carico del concessionario originario o aventi titolo.

4. Al verificarsi delle fattispecie disciplinate al comma 1 del presente articolo, non è previsto alcun rimborso degli anni di concessione non goduti.

5. L'area ed i manufatti, per la cui concessione è stata dichiarata la decadenza, rientrano nella piena disponibilità del Comune e sono disponibili per darli in concessione ad altri soggetti.

6. La decadenza non è assoggettata ad altre condizioni o vincoli, salvo quanto espresso dal presente articolo.

CAPO IX – DISCIPLINA DELLE SITUAZIONI PREGRESSE

ARTICOLO 60 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata superiore a quella prevista dall'art. 52 comma 5, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultimo defunto, nel caso di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune.

ARTICOLO 61 – SEPOLTURE PRIVATE E TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del Regio Decreto (R.D.) n. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o non ne sia stata specificata la durata, trova applicazione l'istituto dell'”immemorale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Analogamente si procede per le fattispecie risalenti a periodi successivi, purché comunque sussistenti prima della data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (e quindi fino alla data del 09/02/1976).
3. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
4. Per poter effettuare operazioni di sepoltura o dissepolitura nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare di avere titolo sulla concessione in quanto discendente del concessionario originario e comprovare l'assenza di ulteriori soggetti interessati alla concessione ed aventi analoghi diritti sulla stessa liberando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi altra rivendicazione di altri familiari o terzi in generale.

All'istanza di riconoscimento dovrà essere allegato:

- a) la ricostruzione dell'albero genealogico dal concessionario originario all'attuale richiedente, con i gradi di parentela intercorrenti tra tutti i soggetti nello stesso indicati; in base all'identificazione dell'intestatario di fatto (concessionario originario) della sepoltura sarà ricostruito il diritto di sepoltura (jus sepulcri);
- b) un prospetto con i nominativi e le date di nascita e di morte di tutti i defunti sepolti nella tomba;
- c) nulla osta/rinuncia di eventuali altri soggetti aventi analoghi diritti sulla concessione stessa.

Nelle more della presentazione degli atti a dimostrazione di avere diritto sulla concessione e nelle more dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, gli aventi titolo sul defunto dovranno richiedere la tumulazione del defunto su loculo con oneri a proprio carico.

5. La concessione sarà formalmente regolarizzata e potrà essere perfezionata esclusivamente a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6. Sono comunque applicabili gli articoli 57 e 58 di revoca e decadenza delle concessioni.

CAPO X – CREMAZIONE

ARTICOLO 62 – CREMAZIONE

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere in ceneri, tramite un procedimento termico.
2. La cremazione è servizio oneroso, per cui è dovuto il pagamento del prezzo in vigore presso il crematorio prescelto.

ARTICOLO 63 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER LA CREMAZIONE

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale, il registro in formato elettronico comunale per la cremazione tenuto dal settore servizi demografici e cimiteriali - ufficio di polizia mortuaria.

2. Nel registro sono annotate le modalità con le quali i cittadini residenti nel Comune di Rubano hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001 e ss.mm.ii..
3. In caso di volontà espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del C.C., il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al settore servizi demografici e cimiteriali - ufficio di polizia mortuaria, che lo conserverà fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
4. Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, l'esecutore testamentario sia deceduto, o irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
5. Il settore servizi demografici e cimiteriali informerà il cittadino che l'istituzione del registro, di cui all'articolo 48 della Legge Regionale, vale solo nella Regione Veneto e che, nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso cittadino dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Rubano.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, l'interessato dovrà richiedere la restituzione del testamento per depositarlo presso il nuovo Comune di residenza.
7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 2 del presente articolo o la restituzione dei documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

ARTICOLO 64 – CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola persona e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte; le dimensioni dell'urna devono essere tali da poterle tumulare in cellette ossario o cinerarie del cimitero.

ARTICOLO 65 – CONSEGNA, TRASPORTO E DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto o, in subordine, dei familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2) aventi diritto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a) tumulate all'interno dei cimiteri o in cappelle private autorizzate;
 - b) disperse;
 - c) affidate, per la conservazione in ambito privato.
2. La consegna dell'urna da parte del responsabile del forno crematorio avviene sulla base di quanto disciplinato all'articolo 49 della legge regionale n. 18 del 2010.

ARTICOLO 66 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a) tumulata in celletta cineraria, celletta ossario, loculo parentale destinato a cassette cinerarie, loculo (anche in presenza di un feretro o di altre urne cinerarie o cassette con resti ossei), in tomba privata (cappella, tomba giardino ipogea).
La durata della concessione è stabilita nell'allegato 4 al presente regolamento; la tumulazione nella sepoltura di cui sopra dura per il periodo concessorio residuo e alla scadenza l'urna dovrà trovare altra collocazione.
 - b) affidata: di cui al seguente articolo 67, per la conservazione in ambito privato.
2. I servizi di tumulazione delle urne cinerarie sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 67 – AFFIDAMENTO E CONSERVAZIONE DELL'URNA CINERARIA IN AMBITO PRIVATO

1. Chi intenda custodire urne cinerarie in ambito privato deve presentare una richiesta al settore servizi demografici e cimiteriali del Comune nel cui territorio l'urna viene stabilmente collocata.
2. In mancanza di disposizione scritta del defunto, la richiesta di affido sarà eseguita nell'ordine di cui all'articolo 4 comma 2 del presente regolamento.
3. I parenti di pari grado del richiedente dovranno manifestare apposito consenso rispetto all'affidamento richiesto. Qualora dovesse essere presentata la richiesta di affidamento da parte di un parente che nell'ordine viene dopo gli altri, lo stesso richiedente dovrà previamente acquisire, o presentare all'ufficio, l'assenso da parte dei parenti che lo precedono nell'ordine di graduazione.
4. L'urna deve essere conservata dall'affidatario sotto la sua diligente custodia, in luogo confinato e stabile, chiuso e destinato alla conservazione dell'urna stessa, tale da proteggerla da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Sono vietate le manomissioni dell'urna, dei suoi sigilli e dei dati identificativi del defunto.
5. Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario; tali controlli saranno preventivamente concordati con l'affidatario. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha proceduto ad affidare l'urna all'affidatario, a norma dell'art. 49, comma 6, della legge regionale.
6. La richiesta di affidamento familiare di un'urna cineraria deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) il luogo di conservazione dell'urna stabilito nella residenza dell'affidatario;
7. In caso di decesso dell'affidatario o comunque per comprovati motivi sarà possibile:
 - a) richiedere l'affidamento dell'urna a favore di altra persona, secondo le statuizioni dei commi 2 e 3;
 - b) richiedere la tumulazione dell'urna in cimitero a titolo oneroso;
 - c) provvedere a cura degli aventi titolo al conferimento delle ceneri dell'urna in cimitero comune in caso di assenza di nuovi affidatari o in mancanza di espressione di volontà da parte degli stessi.
8. Ogni affidamento di un'urna cineraria e ogni variazione conseguente deve essere inserito nell'apposito registro informatico dal settore servizi demografici e cimiteriali, indicando:
 - a) i dati del defunto, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - b) le variazioni intervenute sul luogo di conservazione diverso dalla residenza dell'affidatario, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione;
 - c) per i recessi dall'affidamento, del cimitero di nuova sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e dei relativi esiti.
9. L'affidamento e la conservazione delle urne in ambito privato possono avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esumazioni ed estumulazioni.
10. Devono essere consegnate al settore servizi demografici e cimiteriali eventuali urne rinvenute da soggetti terzi.
11. Nell'ipotesi di immigrazione a Rubano di una persona già in possesso di autorizzazione all'affidamento rilasciata dal Comune di provenienza, è fatto obbligo di comunicare la circostanza al Settore Servizi Demografici e Cimiteriali entro trenta giorni dalla richiesta di residenza.
12. E' in ogni tempo possibile richiedere la collocazione in area cimiteriale dell'urna già affidata.

CAPO XI – DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 68 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel Comune di Rubano la dispersione delle ceneri è consentita in area cimiteriale e in aree private.

La dispersione delle ceneri nell'area apposita del cimitero di Rubano-Sarmeola è riservata ai defunti indicati all'art. 17 del presente regolamento.

La dispersione delle ceneri in area privata è consentita a chiunque.

2. Competente per il rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri, nell'apposita area cimiteriale del cimitero di Rubano-Sarmeola e in area privata, di persone decedute, o sepolte nel territorio comunale, è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rubano.
E' competenza dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rubano il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale di persone decedute all'estero.
3. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto. Le modalità con cui il defunto ha manifestato tale volontà sono:
- a) il testamento reso davanti a notaio, nella forma di testamento pubblico o testamento segreto;
 - b) l'iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati in cui sia espressamente indicata la volontà di dispersione delle ceneri,
 - c) il testamento olografo;
4. La dispersione in area privata deve osservare le prescrizioni indicate dal DPR 10.09.1990 n. 285, dalla L. 30.03.2001 n. 130 e dall'art. 50 della legge regionale 4.03.2010 n. 18, ed inoltre è vietato lo spargimento:
- a) al vento;
 - b) a meno di cinquecento metri da strade, viottoli, sentieri, vie di comunicazione, parchi, giardini pubblici, aree occupate da insediamenti abitativi o produttivi;
 - c) in edifici o altri luoghi chiusi.
5. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri deve essere in ogni caso eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo per soggetti terzi eventualmente presenti;
7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è effettuata mediante svuotamento delle ceneri contenute nell'urna cineraria e, qualora l'esecutore non sia indicato dal defunto, è eseguita dalle seguenti persone:
- a) dai familiari (o altri soggetti indicati all'art. 4 comma 2); in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da un incaricato determinato dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; lo stesso deve consentire, al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora questi lo desiderino;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui sopra, dagli esecutori tecnici comunali o dal personale del gestore incarico del servizio cimiteriale se esterno.
8. Nei luoghi privati, ove la dispersione è ammessa, è vietato immettere in acqua o interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile, la stessa deve essere svuotata dal suo contenuto.
9. Le ceneri, in urne già collocate nei cimiteri del Comune, possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
10. L'esecutore della dispersione delle ceneri, in luogo diverso da quello cimiteriale, deve dare preventiva comunicazione al settore servizi demografici del luogo, giorno e orario della dispersione. La dispersione all'interno del cimitero comunale avverrà alla presenza degli esecutori tecnici comunali, o di personale del gestore dei servizi cimiteriali se esterno, che provvederà all'effettuazione della vigilanza delle operazioni e anche alla stesura dei relativi verbali.
11. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale avviene come segue:
- spostamento di ciottoli in maniera da creare uno spazio che possa contenere le ceneri;
 - versamento delle ceneri in tale spazio ;
 - copertura delle ceneri con i ciottoli spostati;
 - versamento di acqua sopra lo spazio di cui sopra per realizzare l'effettiva dispersione delle ceneri.
12. Negli allegati 1 e 2 – planimetrie – sono individuate le aree idonee alle dispersioni.
13. Sono eseguite a titolo oneroso le seguenti operazioni:

- dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta degli aventi titolo;
- dispersione eseguita, su richiesta, dagli esecutori tecnici comunali – o dal personale del gestore dei servizi cimiteriali se esterno – di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) legge 130/2001 (richiamo previsto al presente articolo, comma 7 lettera e) del presente regolamento).

14. L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo. In assenza di aventi titolo, l'urna sarà smaltita dal Comune nel rispetto della normativa vigente.

15. In caso di disaccordo dei parenti sul luogo di dispersione e in caso di luogo non consentito dal presente Regolamento, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 69 – CREMAZIONE DI RESTI OSSEI A CURA DEL COMUNE

Secondo l'art. 41 della Legge Regionale, l'Amministrazione comunale può disporre, secondo necessità e nei limiti delle disponibilità di bilancio, la calcinazione delle ossa raccolte nell'ossario.

CAPO XII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 70 – LAMPADE VOTIVE

1. E' istituito il servizio di illuminazione elettrico delle sepolture a mezzo di lampade votive.

2. L'allacciamento alla rete elettrica cimiteriale è facoltativo e l'erogazione del servizio avviene compatibilmente con la funzionalità della rete e dell'impiantistica elettrica presenti nei cimiteri comunali.

3. E' possibile l'attivazione del servizio per tutte le sepolture soggette a concessione.

Per ottenere la fornitura del servizio l'interessato dovrà presentare domanda al settore servizi demografici e cimiteriali, indicando il cimitero, il tipo di sepoltura e il nominativo del/i defunto/i a favore del/i quale/i si intende attivare il servizio.

4. Chi chiede l'attivazione del servizio dichiara di agire col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi causa.

5. L'allacciamento delle nuove utenze avverrà, ove tecnicamente possibile e salvo imprevisti, entro un mese dalla richiesta.

6. L'allacciamento delle lampade votive viene effettuato dagli esecutori tecnici comunali o dal personale del gestore dei servizi cimiteriali, se esterno.

7. La durata delle utenze attivate successivamente al presente regolamento è legata alla scadenza della concessione.

8. Il canone corrisposto dagli intestatari per ogni singolo punto luce è comprensivo della manutenzione e sostituzione (su segnalazione) delle lampade non funzionanti.

L'erogazione dell'energia elettrica per le lampade votive avviene in modo continuativo, salvo il caso che per motivi di forza maggiore (scioperi, riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti, calamità, etc.) la fornitura dovesse essere interrotta o ridotta; in ogni caso l'utente non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

9. In caso di mancato versamento del canone dovuto, l'Amministrazione avrà diritto di sospendere la fornitura del servizio.

10. La riattivazione anche da parte di diverso utente (ma con il medesimo defunto) del servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è soggetta alla corresponsione dei canoni insoluti, nonché del canone di attivazione.

11. E' vietato agli intestatari, o a chi per essi, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacci abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

12. Le tariffe relative al canone, nonché l'importo del canone di attivazione sono determinate con delibera di Giunta Comunale.

Non sarà previsto alcun rimborso in caso di disattivazione del servizio su richiesta o per scadenza (anche anticipata) della concessione.

13. E' fatto onere agli utenti del servizio, o a chi subentri nel servizio stesso, di comunicare per iscritto al settore servizi demografici e cimiteriali qualsiasi variazione anagrafica che li riguardi.

14. La mancata comunicazione di cui sopra esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità circa il buon fine di pagamenti o comunicazioni.

15. Per i servizi di illuminazione votiva attivati fino all'anno 2020, nell'ipotesi di scelta di pagamento annuale da parte del richiedente, il settore servizi demografici e cimiteriali disattiverà d'ufficio il servizio di illuminazione votiva nelle seguenti ipotesi:

- in caso di decesso del titolare del servizio qualora non pervenga comunicazione di subentro entro il 31 dicembre dell'anno successivo al decesso;
- in caso di mancato pagamento di due annualità successive.

16. E' vietato porre ceri o simili in quanto non è consentito l'utilizzo di fiamme libere.

17. E' ammesso solo l'uso di lampade alimentate da fonti rinnovabili, in alternativa all'allacciamento alla rete elettrica cimiteriale.

CAPO XIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 71 – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

1. Chiunque richieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, affidamento ceneri, dispersione ceneri ecc...) o concessione (aree, loculi, cellette ossario ecc.), autorizzazione/nulla osta o presenti una qualunque richiesta ai sensi del presente regolamento è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.

2. Riguardo a ciò il richiedente assume tutte le responsabilità penali e civili derivanti.

3. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo o soluzione fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passato in giudicato.

ARTICOLO 72 – TARIFFARIO

La Giunta Comunale stabilisce i canoni di concessione e i prezzi delle operazioni cimiteriali.

ARTICOLO 73 – CONTROLLI E SANZIONI

1. Ogni violazione delle norme contenute nel presente regolamento, quando non sia specificamente sanzionata da norme di legge, è punita nei modi previsti dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre a determinare, se del caso, la corresponsione delle spese di ripristino e il risarcimento del danno.

2. I controlli sul rispetto delle norme del presente regolamento, per quanto non espressamente demandato agli organi del Servizio sanitario, spettano al personale esecutore tecnico comunale e alla Polizia Locale.

3. Si applica altresì quanto previsto dell'art. 53 della Legge Regionale n. 18/2010.

ARTICOLO 74 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.

2. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 75 – ENTRATA IN VIGORE, NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione del medesimo regolamento.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel Regolamento Nazionale (DPR 285/1990), nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, nella Legge Regionale e corrispondenti disposizioni attuative.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di principio statali o regionali vincolanti. In tal caso, in attesa della formale modificazione, si applica automaticamente la sopravvenuta normativa sovraordinata.




CIMITERO DI RUBANO E SARMEOLA


I campi nn. 1, 2, 3, 4:
 sono destinati quali campi comuni di inumazione (art. 1, c. 1, lett. a)

I campi A, B, C, D, E, F, G:
 sono destinati sia come campi comuni di inumazione sia come campi speciali in base alle esigenze (art. 1, c. 1, lett. a) e b)

LOCULI/OSSARI all'interno della CAPPELLA: sono in uso al Comune da destinare, in base a decisione dell'Amministrazione, a particolari soggetti (art. 37 comma 9)




Cimitero RUBANO SARMEOLA




 Loculi SINISTRA ingresso (coniugali)


1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

 Loculi Sezione 2


1	5	9	13	17	21
2	6	10	14	18	22
3	7	11	15	19	23
4	8	12	16	20	24

 Ossari sinistra sud


1
2
3
4
5
6
7

 Loculi Sezione 1



1	5	9	13	17	21
2	6	10	14	18	22
3	7	11	15	19	23
4	8	12	16	20	24

 Loculi Sezione 3


1	5	9	13	17	21
2	6	10	14	18	22
3	7	11	15	19	23
4	8	12	16	20	24

 Ossari sinistra nord

1
2
3
4
5
6
7

 LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero RUBANO SARMEOLA



■ Loculi/Ossari SINISTRA cappella


42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
101		96		91		86		81		76		71		66		61		56		51		46		41		36		31		26		21		16		11		6		1	
102		97		92		87		82		77		72		67		62		57		52		47		42		37		32		27		22		17		12		7		2	
103		98		93		88		83		78		73		68		63		58		53		48		43		38		33		28		23		18		13		8		3	
104		99		94		89		84		79		74		69		64		59		54		49		44		39		34		29		24		19		14		9		4	
105		100		95		90		85		80		75		70		65		60		55		50		45		40		35		30		25		20		15		10		5	

■ Loculi/Ossari SINISTRA cappella

84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43
206		201		196		191		186		181		176		171		166		161		156		151		146		141		136		131		126		121		116		111		106	
207		202		197		192		187		182		177		172		167		162		157		152		147		142		137		132		127		122		117		112		107	
208		203		198		193		188		183		178		173		168		163		158		153		148		143		138		133		128		123		118		113		108	
209		204		199		194		189		184		179		174		169		164		159		154		149		144		139		134		129		124		119		114		109	
210		205		200		195		190		185		180		175		170		165		160		155		150		145		140		135		130		125		120		115		110	

■ ■ LOCULI destinati a singolo feretro
■ ■ OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero RUBANO SARMEOLA





 Loculi/Ossari DESTRA cappella


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47		52		57		62		67		72		77		82		87		92		97		102	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48		53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49		54		59		64		69		74		79		84		89		94		99		104	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105	

 Loculi/Ossari DESTRA cappella

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
106		111		116		121		126		131		136		141		146		151		156		161		166		171		176		181		186		191		196		201		206	
107		112		117		122		127		132		137		142		147		152		157		162		167		172		177		182		187		192		197		202		207	
108		113		118		123		128		133		138		143		148		153		158		163		168		173		178		183		188		193		198		203		208	
109		114		119		124		129		134		139		144		149		154		159		164		169		174		179		184		189		194		199		204		209	
110		115		120		125		130		135		140		145		150		155		160		165		170		175		180		185		190		195		200		205		210	

 LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero RUBANO SARMEOLA



■ Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47		52		57		62		67		72		77		82		87		92		97		102	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48		53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49		54		59		64		69		74		79		84		89		94		99		104	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105	

■ Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento

43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
106	111	116	121	126	131	136	141	146	151	156	161	166	171	176	181	186	191	196	201	206																					
107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	157	162	167	172	177	182	187	192	197	202	207																					
108	113	118	123	128	133	138	143	148	153	158	163	168	173	178	183	188	193	198	203	208																					
109	114	119	124	129	134	139	144	149	154	159	164	169	174	179	184	189	194	199	204	209																					
110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210																					

Zona destinata a cinerari "familiari"


Zona destinata a loculi "familiari affiancati lateralmente"

■ Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento

85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126
211	216	221	226	231	236	241	246	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311																					
212	217	222	227	232	237	242	247	252	257	262	267	272	277	282	287	292	297	302	307	312																					
213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313																					
214	219	224	229	234	239	244	249	254	259	264	269	274	279	284	289	294	299	304	309	314																					
215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315																					

- LOCULI destinati a singolo feretro
- OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie
- LOCULI destinati a singolo feretro solo dal nr. 106 al nr. 120

Cimitero RUBANO SARMEOLA



 Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento







127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
316	321	326	331	336	341	346	351	356	361	366	371	376	381	386	391	396	401	406	411	416	421	426	431																								
317	322	327	332	337	342	347	352	357	362	367	372	377	382	387	392	397	402	407	412	417	422	427	432																								
318	323	328	333	338	343	348	353	358	363	368	373	378	383	388	393	398	403	408	413	418	423	428	433																								
319	324	329	334	339	344	349	354	359	364	369	374	379	384	389	394	399	404	409	414	419	424	429	434																								
320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435																								

 Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento


175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228
436	441	446	451	456	461	466	471	476	481	486	491	496	501	506	511	516	521	526	531	536	541	546	551	556	561	566																											
437	442	447	452	457	462	467	472	477	482	487	492	497	502	507	512	517	522	527	532	537	542	547	552	557	562	567																											
438	443	448	453	458	463	468	473	478	483	488	493	498	503	508	513	518	523	528	533	538	543	548	553	558	563	568																											
439	444	449	454	459	464	469	474	479	484	489	494	499	504	509	514	519	524	529	534	539	544	549	554	559	564	569																											
440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570																											


 Loculi/Ossari DESTRA Ampliamento

229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
571	576	581	586	591	596	601	606	611	616	621	626	631	636	641	646	651	656																		
572	577	582	587	592	597	602	607	612	617	622	627	632	637	642	647	652	657																		
573	578	583	588	593	598	603	608	613	618	623	628	633	638	643	648	653	658																		
574	579	584	589	594	599	604	609	614	619	624	629	634	639	644	649	654	659																		
575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660																		

   LOCULI destinati a singolo feretro
   OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero RUBANO SARMEOLA





 Loculi/Ossari Sezione N


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101																					
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102																					
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103																					
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	104																					
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105																					

 Loculi/Ossari Sezione O

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101																					
2	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102																					
3	8	13	18	23	28	33	38	43	48	53	58	63	68	73	78	83	88	93	98	103																					
4	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	104																					
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105																					

 LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero RUBANO SARMEOLA



Loculi Sezione A

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione B

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione C

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione D

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione E

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione F

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione G

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione H

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione I

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione L


1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

Loculi Sezione M

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30

LOCULI destinati a singolo feretro

Cimitero RUBANO SARMEOLA



Ossari Cinerari Sezione Prima

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76
5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78

Ossari Cinerari Sezione Seconda

1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	61	67	73
2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74
3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	63	69	75
4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76
5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	65	71	77
6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78

Ossari Sezione Prima

1	10	19	28	37
2	11	20	29	38
3	12	21	30	39
4	13	22	31	40
5	14	23	32	41
6	15	24	33	42
7	16	25	34	43
8	17	26	35	44
9	18	27	36	45

Ossari Sezione Seconda

1	10	19	28	37
2	11	20	29	38
3	12	21	30	39
4	13	22	31	40
5	14	23	32	41
6	15	24	33	42
7	16	25	34	43
8	17	26	35	44
9	18	27	36	45




Cinerario

49	52	55	58	61	64
50	53	56	59	62	65
51	54	57	60	63	66

67	70	73	76	79	82
68	71	74	77	80	83
69	72	75	78	81	84

1	5	9	13	17	21
2	6	10	14	18	22
3	7	11	15	19	23
4	8	12	16	20	24

25	29	33	37	41	45
26	30	34	38	42	46
27	31	35	39	43	47
28	32	36	40	44	48

-  Cinerari massimo 2 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, di cui il primo ingresso solo per urna cineraria di defunto a seguito funerale
-  OSSARI massimo 2 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie
-  Cinerario massimo due urne, di cui il primo ingresso solo per urna cineraria di defunto a seguito funerale



Ossari Cinerari 2021

1	12	23	34	45	56	67	78	89	100	111	122
2	13	24	35	46	57	68	79	90	101	112	123
3	14	25	36	47	58	69	80	91	102	113	124
4	15	26	37	48	59	70	81	92	103	114	125
5	16	27	38	49	60	71	82	93	104	115	126
6	17	28	39	50	61	72	83	94	105	116	127
7	18	29	40	51	62	73	84	95	106	117	128
8	19	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129
9	20	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130
10	21	32	43	54	65	76	87	98	109	120	131
11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132

Cinerari (1 urna) per sepoltura dopo esumazione/estumulazione


Cinerari (1 urna) per sepoltura dopo morte recente (entro l'anno di morte)

Cinerari (2 urne) / ossari per sepoltura dopo esumazione/estumulazione

Cinerari (2 urne) / ossari per sepoltura dopo morte recente (entro l'anno di morte)




CIMITERO DI BOSCO




I campi nn. 1, 2, 4 sono destinati quali campi comuni di inumazione (art. 1, c. 1, lett. a)
I campi nn. 3, 5, 6, sono campi destinati sia come campi comuni di inumazione sia come campi speciali in base alle esigenze (art. 1, c. 1, lett. a) e b)

Cimitero BOSCO VILLAGUATTERA



Ingresso da via Cavallotto



Loculi/Ossari SX Sezione 1

1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione 2









1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione 3

1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione 4


1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	





 LOCULI destinati a singolo feretro




 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero BOSCO VILLAGUATTERA



Ingresso da via Cavallotto



Loculi/Ossari SX Portici

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42									
1		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56		61		66		71		76		81		86		91		96		101										
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47		52		57		62		67		72		77		82		87		92		97		102										
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48		53		58		63		68		73		78		83		88		93		98		103										
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49		54		59		64		69		74		79		84		89		94		99		104										
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60		65		70		75		80		85		90		95		100		105										
																														43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54									

Loculi/Ossari SX Ampliamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1		6		11		16		21		26		31		36		41		46		51		56	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47		52		57	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48		53		58	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49		54		59	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50		55		60	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Cinerari SX

1	11	21
2	12	22
3	13	23
4	14	24
5	15	25
6	16	26
7	17	27
8	18	28
9	19	29
10	20	30


Cinerari esclusivi per morti a seguito funerale – massimo 4 elementi
 Per cassette resti ossei e/o urne cinerari da esumazione/estumulazione – massimo 4 elementi

LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie
 OSSARIO COMUNALE

Cimitero BOSCO VILLAGUATTERA



Ingresso da via Cavallotto



Loculi/Ossari SX Sezione A

1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione B

1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione C

1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione D


1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione E


1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

Loculi/Ossari SX Sezione F


1	2	3	4	5	6	7	8
1		5		9		13	
2		6		10		14	
3		7		11		15	
4		8		12		16	

 LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero BOSCO VILLAGUATTERA



Ingresso da via Cavallotto



■ Loculi DX Sezione 1

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

■ Loculi DX Sezione 2

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

■ Loculi DX Sezione 2

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

■ Loculi DX Sezione 4

1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

■ Loculi/Ossari DX Sezione 5

1	1	5	8
2	2	6	9
3	3	7	10
4	4	8	11
5			12
6			13
7			14

■ Loculi DX Sezione 6


1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16

■ ■ ■ ■ ■ ■ LOCULI destinati a singolo feretro
■ OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Cimitero BOSCO VILLAGUATTERA



Ingresso da via Cavallotto



Loculi/Ossari DX Sezione A
Zona destinata a loculi "familiari affiancati lateralmente

8	7	6	5	4	3	2	1
16	11	6	1				
17	12	7	2				
18	13	8	3				
19	14	9	4				
20	15	10	5				

Loculi/Ossari DX Sezione B
Zona destinata a loculi "familiari affiancati lateralmente

8	7	6	5	4	3	2	1
16	11	6	1				
17	12	7	2				
18	13	8	3				
19	14	9	4				
20	15	10	5				

Loculi/Ossari DX Sezione C
Zona destinata a cinerari "familiari



8	7	6	5	4	3	2	1
16	11	6	1				
17	12	7	2				
18	13	8	3				
19	14	9	4				
20	15	10	5				

Loculi/Ossari DX Sezione D

8	7	6	5	4	3	2	1
16	11	6	1				
17	12	7	2				
18	13	8	3				
19	14	9	4				
20	15	10	5				

Loculi/Ossari DX Sezione E

8	7	6	5	4	3	2	1
16	11	6	1				
17	12	7	2				
18	13	8	3				
19	14	9	4				
20	15	10	5				

 LOCULI destinati a singolo feretro
 OSSARI massimo 4 elementi tra cassette di resti ossei e/o urne cinerarie

Allegato 3 - Regolamento Polizia Mortuaria

ZONE DI COMUNI LIMITROFI STORICAMENTE LEGATE AL COMUNE DI RUBANO DA CONSIDERARE IN SENO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA AI FINI DELL'ART. 17

Zona 1: "Canton della Madonna"

Comuni interessati: Saccolongo, Selvazzano Dentro, Mestrino

- Via Pelosa da confine comunale fino ad incrocio di via per Mestrino
- Via Marco Polo
- Via San Martino
- Via Canton della Madonna
- Via Vittorio Emanuele III da via Pelosa ad incrocio con via Rondinella
- Via Rondinella da via Pelosa ad incrocio con via Eritrea
- Via per Rubano
- Via A. Moro
- Via Petrarca

Zona 2: "Caselle "

Comuni interessati: Selvazzano Dentro

- Via Dante
- Via Boccaccio
- Via Carducci
- Via Ceresina da confine comunale a via De Amicis
- Via Santa Maria Ausiliatrice da confine comunale a via Santa Rita
- Via Santa Lucia
- Via Santa Monica
- Via Santa Marta
- Via Santa Rita
- Via Santa Cecilia
- Via Deledda
- Via Svevo
- Via Ungaretti
- Via De Santis
- Via Petrarca
- Via Foscolo da confine comunale fino a via Pascoli
- Via Caselle da confine comunale fino a via Chiesa
- Via Sarmeola
- Via Rubano

Zona 3: "Brentelle"

Comuni interessati: Selvazzano Dentro, Padova

- Via Brentella da confine comunale fino a via Chiesa
- Via Tre Ponti
- Strada provinciale "Mazzini"

Zona 4: "Ponterotto"

Comuni interessati: Padova, Limena, Villafranca Padovana

- Via Pontealto
- Angolo compreso fra autostrada, canale Brentelle e confine comunale

Zona 5: "Mestrino-Ronchi"

Comuni interessati: Mestrino, Villafranca Padovana

- Via Capitello fino a via Caduti sul lavoro
- Via Bosco
- Via Milano da confine comunale a via Gorizia


Allegato 4 Regolamento Polizia Mortuaria

Durata concessioni cimiteriali



Tipologia	Durata
Loculo singolo per tumulazione feretro	30 anni
Coppia di loculi per tumulazioni parentali	50 anni
Loculo singolo parentale	50 anni
Celletta cineraria per n. 1 urna cineraria	50 anni
Celletta cineraria per n. 2 urne cinerarie	50 anni
Cellette ossario per n. 4 massimo cassette ossee o urne cinerarie	50 anni
Cinerari per defunti a seguito di servizio funebre	30 anni
Area per tumulazione sotterranea (area minimo 10 mq per 2 o 3 posti – area massimo 15 mq per 4 o 6 posti)	99 anni
Cappelle private e tombe giardino ipogee	99 anni

LAPIDI SU FOSSE PER INUMAZIONE

dimensioni, massimo inviluppo, allineamenti







N.B.:
vanno rigorosamente rispettati
gli allineamenti delle tombe



TOMBA FAMILIARE
A TUMULAZIONE
A 2-3 POSTI

TOMBA FAMILIARE
A TUMULAZIONE
A 4-6 POSTI



SEZIONE TIPO A-A

SEZIONE TIPO B-B